Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 18

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 23 gennaio 1939 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del conte Pietro Acquarone, senatore del Regno a Ministro della Casa di Sua Maestà il Re Imperatore

Con Sovrano provvedimento in data 11 corrente sono state accettate le dimissioni presentate, per motivi personali, dal senatore conte dott. Alessandro Mattioli Pasqualini, dalla carica di Ministro della Casa di Sua Maestà il RE IMPERATORE, a decorrere dal 16 gennaio 1939-XVII.

Con decreto in pari data è stato assunto all'ufficio di Ministro della Real Casa, a decorrere dalla stessa data, il conte Pietro Acquarone, senatore del Regno.

(331)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 3 giugno 1938-XVI, n. 2048.

Determinazione del contributo dovuto dal comune di Barletta, dal 1° gennaio 1930 al 31 dicembre 1931, a norma della legge 14 giugno 1928, n. 1482.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 17 marzo 1930, n. 659, col quale, a norma della legge 14 giugno 1928, n. 1482, veniva determinato in annue L. 473.036,92 il contributo che il comune di Barletta doveva versare nella Tesoreria dello Stato dal 1° gennaio 1930, a seguito della avvenuta revoca dell'autonomia scolastica;

Veduta la deliberazione del Regio provveditore agli studi di Bari, con la quale il predetto contributo viene elevato, a decorrere dal 1° gennaio 1930 ad annue L. 541.562,92;

Veduta la deliberazione del podestà di Barletta adottata il 22 ottobre 1937, con la quale si accetta l'aumento del contributo da L. 473.036,92 a L. 541.562,92 a decorrere dal 1° gennaio 1930;

Veduto il R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il contributo che il comune di Barletta deve versare allo Stato, a norma della legge 14 giugno 1928, n. 1482, dal 1° gennaio 1930 al 31 dicembre 1931 è determinato in annue L. 541.562,92.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 405, *foglio* 83. — MANCINI

REGIO DECRETO 12 luglio 1938-XVI, n. 2049.

Ordinamento doganale per l'Africa Orientale Italiana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285;

Vista la raccolta degli atti dell'autorità pubblica, anteriori alla promulgazione della legge 24 maggio 1903, n. 205, in vigore in Eritrea, approvata con R. decreto 30 dicembre 1909, n. 845, e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto 12 agosto 1911, n. 1030, che approva l'ordinamento doganale per la Somalia Italiana, e le successive modificazioni;

Vista la convenzione firmata a Saint-Germain-en-Laye il 10 settembre 1919, fra l'Italia ed altri Stati, relativa alla revisione dell'Atto generale di Berlino del 26 febbraio 1885 e dell'Atto generale e della Dichiarazione di Bruxelles del 2 luglio 1890, resa esecutiva con legge 6 gennaio 1928-VI, n. 3425;

Riconosciuta la necessità di provvedere all'emanazione dell'ordinamento doganale per l'Africa Orientale Italiana;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato l'annesso ordinamento doganale per l'Africa Orientale Italiana, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Sono abrogati:

a) le norme sul servizio doganale vigenti in Eritrea contenute nella raccolta degli atti dell'autorità pubblica approvate con R. decreto 30 dicembre 1909, n. 845, e le successive modificazioni;

b) l'ordinamento doganale per la Somalia Italiana, approvato con R. decreto 12 agosto 1911, n. 1030, e le successive modificazioni;

c) ogni altra disposizione contraria a quelle contenute nell'annesso ordinamento.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Giornale Ufficiale del Governo generale dell'Africa Orientale Italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 luglio 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *dicembre* 1938-XVII
Atti del Governo, registro 404, *foglio* 153. — MANCINI.

Ordinamento doganale per l'Africa Orientale Italiana

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

Il lido del mare ed i confini con il territorio dei paesi limitrofi formano la linea doganale.

Il Ministro per l'Africa Italiana ha facoltà di dichiarare, con suo decreto, fuori della linea doganale alcuni territori dell'Africa Orientale Italiana.

Art. 2.

Gli uffici doganali dell'Africa Orientale Italiana sono divisi in tre classi, secondo l'importanza delle loro operazioni.

Con decreto del Governatore generale, sentito il Governatore competente per territorio, saranno determinate le sedi degli Uffici di dogana.

La classe e le facoltà dei detti Uffici e le vie da percorrere per l'entrata e l'uscita delle merci saranno stabilite con decreto del Governatore competente.

Art. 3.

Quando vi sia differenza di regime doganale fra i territori dell'Africa Orientale Italiana le merci estere, nazionali o libiche le quali passino dall'uno all'altro territorio dovranno essere assoggettate al pagamento della differenza fra le aliquote dei diritti di confine vigenti nel territorio di destinazione e quelle, eventualmente, assolte all'atto della introduzione nel territorio di partenza quando, beninteso, il trattamento doganale di quest'ultimo territorio sia più favorevole.

Art. 4.

Le merci non possono attraversare la linea doganale durante la notte, cioè dal tramonto al levar del sole.

Nessuna operazione di scarico, carico o trasbordo di merci può essere eseguita sulla linea doganale senza il permesso della dogana.

Lungo la linea doganale marittima è tuttavia permesso, anche di notte, l'ingresso nei porti e l'approdo ai lidi dove sono uffici di dogana, ma resta sempre vietata ogni operazione di sbarco o d'imbarco, salvo speciale autorizzazione scritta del capo della dogana.

Art. 5.

E' vietato erigere edifici lungo il lido del mare senza il permesso del Governatore competente.

Art. 6.

La dogana riceve in temporanea custodia nei suoi magazzini, per quanto lo consentano gli spazi disponibili, e per un periodo di tempo non superiore a due mesi:

a) le merci estere, metropolitane o libiche arrivate per via di mare e quelle arrivate per via di terra, purchè siano destinate alla dogana stessa;

b) le merci in esportazione, quando per qualsiasi causa, non abbia potuto aver luogo l'imbarco.

Per le merci ricevute in consegna la dogana non assume altri obblighi che quelli del depositario secondo le disposizioni del Codice civile.

Con decreto del Governatore competente saranno indicate le merci che debbono essere escluse dai magazzini di temporanea custodia.

Art. 7.

Quando la gestione dei magazzini di temporanea custodia sia affidata ad Enti od a Società commerciali, questi subentrano alla dogana negli obblighi del depositario, secondo le disposizioni generali di legge, e rispondono verso la dogana dei diritti di confine gravanti sulle merci depositate, salvo il caso di provata forza maggiore.

Art. 8.

Ogni operazione di dogana deve essere preceduta da una dichiarazione da farsi dal proprietario delle merci o dal suo rappresentante nelle forme prescritte dal successivo art. 10.

Ove non si presenti personalmente l'intestatario dell'ordine di rilascio di chi eseguì il trasporto delle merci, o lo stesso non si faccia rappresentare da uno spedizioniere o da altra persona debitamente autorizzata, la dogana considera come legittimo rappresentante del proprietario la persona che presenta l'ordine stesso munito di girata.

L'esercizio delle funzioni di spedizioniere nelle dogane è autorizzato con speciale patente da rilasciarsi dal Governatore competente ed è regolato con norme da stabilirsi dal Ministro per l'Africa Italiana.

Art. 9.

Agli spedizionieri ed ai procuratori che vengono meno ai propri doveri nell'esercizio delle loro funzioni o che non serbino corretto contegno verso i funzionari delle dogane o negli Uffici può essere inflitta, con decreto del Governatore competente, secondo la gravità del caso, la sospensione dalle funzioni od il ritiro della patente. Il capo della dogana può, quando ne riconosca la necessità, sospendere temporaneamente dall'esercizio delle operazioni doganali gli spedizionieri ed i procuratori, e può anche interdire lo accesso in dogana agli stessi proprietari delle merci ed ai loro procuratori o mandatari riferendone immediatamente al Governatore competente.

Art. 10.

La dichiarazione deve essere fatta per iscritto e sottoscritta dal dichiarante; è ammessa però la dichiarazione verbale da parte del proprietario delle merci che non sia in grado di compilare la dichiarazione scritta, e da parte dei viaggiatori limitatamente alle merci che portano per loro uso.

La dichiarazione scritta deve contenere, oltre al nome, al cognome ed al domicilio del destinatario o del rappresentante, il luogo di provenienza e quello di destinazione delle merci, il numero e la specie dei colli, con le marche e le cifre numeriche, la qualità delle merci secondo le denominazioni di tariffa e la quantità ed il valore, nonchè la esatta denominazione commerciale per i generi dichiarati come « altre merci non nominate » ed il numero di statistica.

La dichiarazione è nulla e si considera come non presentata quando porti correzioni, cancellature od altre alterazioni, quando manchino le indicazioni di quantità o di valore su cui debbono essere liquidati i diritti di confine e quando vi sia difetto di qualsiasi altro requisito previsto dal presente articolo.

Nei casi in cui la dichiarazione sia fatta verbalmente, gli elementi stabiliti per la dichiarazione scritta sono dalla dogana raccolti in apposito registro.

La dogana può in ogni caso domandare la presentazione di tutti i documenti che si riferiscono alle merci.

Per poter fare la dichiarazione è consentito al proprietario od al suo rappresentante di visitare preventivamente le merci in presenza degli agenti doganali.

Art. 11.

La dichiarazione deve farsi, presso le dogane di mare, entro 15 giorni dall'arrivo del bastimento, e presso quelle di terra appena giunte le merci.

Il capo della dogana può anche consentire che sia mutata la destinazione doganale delle merci prima che esse siano state asportate dalla dogana.

Art. 12.

In caso di rifiuto o di ritardo oltre i limiti stabiliti a fare la dichiarazione od a presentare gli altri documenti prescritti, la dogana è in diritto di fare scaricare le merci e di custodirle nei magazzini propri od in altri, a rischio e spese del vettore o del proprietario.

Decorsi due mesi dal giorno dell'arrivo senza che sia stata fatta la dichiarazione, le merci sono ritenute come abbandonate ed a disposizione dell'Amministrazione per il soddisfacimento dei diritti di confine.

Sono anche ritenute come abbandonate ed a disposizione dell'Amministrazione per il soddisfacimento dei diritti per esse dovuti, le merci introdotte in dogana, destinate alla esportazione od al cabotaggio, che non siano spedite o ritirate entro quattro mesi.

Decorso un altro mese, la dogana può procedere alla vendita delle merci indicate nei capoversi precedenti nei modi stabiliti dal successivo art. 21.

I suddetti termini possono essere abbreviati per le merci facilmente deperibili o di pericolosa o troppo dispendiosa conservazione.

Art. 13.

Nel caso previsto dall'art. 7, e dopo la scadenza dei termini stabiliti, l'Ente o la Società commerciale consegna le merci cadute in abbandono alla dogana la quale esercita su di esse atto di possesso, e, dopo averle inventariate in concorso dell'Autorità giudiziaria, dispone per la loro custodia in speciali magazzini gestiti dallo stesso Ente o Società. Durante la giacenza in detti magazzini permangono nell'Ente o nella Società gli obblighi del depositario e quelli sanciti dal successivo art. 26, verso il diritto di percepire dalla dogana, nel limite della rimanenza della somma ricavata dalla vendita, le somme che possono eventualmente competergli per rimborso spese elencate al successivo art. 21.

Art. 14.

Ricevuta la dichiarazione, la dogana procede alla visita delle merci col concorso del proprietario o del suo rappresentante.

Se entro due mesi dal giorno in cui fu fatta la dichiarazione, il proprietario non si presenti per effettuare la visita, le merci sono ritenute abbandonate e si procede ai termini stabiliti dal successivo art. 21.

La dogana ha però facoltà di procedere in ogni tempo di ufficio alla visita delle merci, previo invito al proprietario d'intervenire, nei casi di sospetto di frode, o quando risulti che i colli contengono merci di proibita importazione.

Se il proprietario non interviene alla visita, questa si effettua con l'assistenza dell'Autorità giudiziaria, la quale può anche a ciò delegare le Autorità amministrative del luogo, o, in mancanza di esse, quelle militari.

Art. 15.

Se, dopo intrapresa la visita, il proprietario od il rappresentante non si presti all'ulteriore compimento dell'operazione, il capo della dogana lo invita formalmente ad intervenirvi fissando all'uopo un termine perentorio. Trascorso detto termine, la dogana, a rischio e spese della parte, compie l'operazione di visita, redigendo processo verbale.

Art. 16.

Dopo la visita delle merci, ed in ogni caso prima che siano trascorsi otto giorni dall'avvenuta liquidazione, il proprietario deve eseguire il pagamento dei dirtti dovuti, secondo le norme vigenti.

A prova delle compiute operazioni la dogana rilascia al proprietario delle merci una bolletta. Nessun altro documento è ammesso a prova del compimento delle operazioni e del pagamento dei diritti.

Art. 17.

Prima che vengano asportate dagli spazi doganali, le merci possono essere sottoposte a controvisita, che ha luogo con le stesse formalità prescritte per la visita, allo scopo di accertare l'esattezza della prima verificazione.

La controvisita può essere anche richiesta dal contribuente nel suo interesse.

Art. 18.

Il capo delle visite o dell'ufficio doganale può permettere che le merci siano visitate a riprese. In questo caso appone il permesso sulla dichiarazione in base alla quale ha luogo l'operazione, delegando l'impiegato o gli impiegati che devono procedere alla visita.

Art. 19.

Le merci che, trascorsi due mesi dalla data della bolletta, non siano state ritirate dalla dogana sono considerate come abbandonate.

Art. 20.

Le merci estere, metropolitane e libiche sdoganate sono equiparate a quelle prodotte nell'Africa Orientale Italiana, salvo il disposto dell'art. 3 del presente ordinamento.

Le merci esportate dall'Africa Orientale Italiana sono considerate come estere, salvi i casi di cabotaggio e di temporanea esportazione, e fatta eccezione per le merci di indubbia origine dell'Africa Orientale Italiana di ritorno, la cui reintroduzione in franchigia sarà regolata con decreto del Governatore generale.

Art. 21.

Le merci abbandonate sono vendute dalla dogana ad asta pubblica, o licitazione privata od a trattativa privata, secondo che riterrà il Governatore competente.

Dalla somma incassata sono detratti i diritti, le ammende, le multe e le spese di vendita da essa sostenute, quelle eventualmente dovute per il nolo, quelle di sbarco, di facchinaggio, di sosta, di assicurazione, ecc., gravanti sulle merci. La somma residuata sarà consegnata al proprietario, ovvero versata in tesoreria, per essere pagata a chi, entro cinque anni, dimostri di averne diritto.

Le merci non possono essere vendute per un prezzo inferiore all'ammontare dei diritti di confine dovuti, a meno che l'acquirente non si obblighi a riesportarle. Tuttavia, quando si tratti di merci che non si siano potute vendere nè all'asta pubblica nè a licitazione od a trattativa privata e che debbano pertanto distruggersi, il Ministro per l'Africa Italiana è autorizzato a concedere, su proposta del Gover-

natore generale, l'esenzione o la riduzione del dazio doganale dovuto qualora le merci stesse, col vincolo del consumo diretto da parte dei beneficati, siano acquistate da un Istituto di beneficenza.

Fino a che non sia eseguita la vendita, il proprietario delle merci può ricuperarle pagando i diritti di confine dovuti, quelli accessori, le ammende, le multe e le spese; salvo, per i diritti di confine, il caso che non siano destinate al consumo in Africa Orientale Italiana.

Art. 22.

Le merci giacenti negli spazi doganali, quando non siano sottoposte a confisca, e qualunque ne sia la destinazione doganale, garantiscono l'Amministrazione del pagamento dei diritti di confine, delle ammende, delle multe e delle spese a preferenza di ogni altro creditore.

I mezzi di trasporto, quando non siano soggetti a confisca, garantiscono l'Amministrazione, a preferenza di ogni altro creditore, del pagamento delle ammende, delle multe e delle spese di giustizia dovute dai proprietari degli stessi mezzi di trasporto in qualità di contravventori o di responsabili a termine di legge.

Art. 23.

I diritti dovuti, e in tutto od in parte non riscossi, si esigono mediante atto di ingiunzione. A tale atto può farsi opposizione entro il termine perentorio di giorni quindici dalla data della eseguita notificazione.

L'atto di opposizione non è valido se non è preceduto dal pagamento della somma richiesta.

L'azione per il ricupero del credito si estingue trascorsi due anni dal giorno in cui avrebbe dovuto eseguirsi il pagamento.

L'amministrazione conserva però ancora per un anno il diritto al risarcimento del danno sofferto verso l'impiegato imputabile della mancata od incompleta riscossione, quando nel predetto termine di due anni sia stato infruttuosamente escusso il contribuente, ovvero quando l'impiegato, che aveva il dovere di promuovere l'azione contro il debitore, l'abbia lasciata estinguere per prescrizione.

Questa prescrizione speciale non ha luogo in caso di frode.

La prescrizione dell'azione civile è interrotta quando venga esercitata l'azione penale. In questo caso il termine di due anni per l'azione civile decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale.

Art. 24.

Le controversie relative al procedimento di esecuzione per la riscossione dei diritti dovuti sono portate a conoscenza dell'Autorità giudiziaria competente per territorio.

Art. 25.

Il contribuente ha diritto al rimborso delle differenze provenienti da errore di calcolo nella liquidazione o da applicazione di un diritto di confine diverso da quello dovuto sulla merce descritta nel risultato di visita, purchè ne faccia domanda nel termine di due anni dalla data del pagamento e la domanda sia corredata della bolletta originale.

Il rimborso ha luogo anche in base a copia conforme della bolletta matrice quando si tratti di operazione doganale eseguita direttamente da un ufficio governativo, e risulti che la bolletta originale fu unita ai documenti contabili per la prova della spesa.

Trascorso il biennio, l'azione rimane estinta.

Qualora l'Amministrazione rilevi errori di calcolo o di tassazione a danno dei contribuenti, provvede al rimborso senza che occorra domanda degli interessati.

Non sono ammessi reclami sulla classificazione, sul peso, sul volume, sul valore e sulla origine delle merci già asportate dagli spazi doganali.

Il Governatore generale è autorizzato a stabilire norme contabili per i rimborsi doganali.

Art. 26.

L'inosservanza delle prescrizioni doganali per comprovata forza maggiore non porta conseguenze penali ed in tal caso il Ministro per l'Africa Italiana ha facoltà di condonare i diritti doganali dovuti sulle merci andate distrutte.

La prova degli avvenimenti fortuiti, nelle forme stabilite dalle leggi, è a carico dei capitani, dei conduttori o degli altri interessati.

TITOLO II.

ARRIVI DA MARE.

Art. 27.

I capitani dei bastimenti destinati a porti dell'Africa Orientale Italiana debbono, entro il raggio di dodici miglia marittime dal lido, essere muniti del manifesto di bordo, il quale deve contenere oltre il nome della nave, il porto di partenza e gli scali fatti durante il viaggio, la indicazione sommaria delle diverse qualità di merci di cui il carico si compone, determinando il peso per quelle alla rinfusa e, per quelle in colli, le marche, i numeri e la specie.

Il numero totale dei colli deve essere ripetuto in lettere.

Devono essere descritte separatamente, indicandone la qualità e la quantità netta, le provviste e le paccottiglie.

Il manifesto deve essere scritto con inchiostro o a lapis copiativo o a decalco, firmato dal capitano e non deve portare alterazioni o cancellature.

La dogana può, secondo le speciali condizioni di luogo, dispensare la navigazione a vela da tale formalità e richiedere la sola dichiarazione verbale del carico.

Art. 28.

Dall'obbligo di possedere il manifesto di bordo sono dispensati i bastimenti da guerra e quelli da diporto (yachts) di qualsiasi bandiera, riconosciuti tali dai rispettivi Stati.

I bastimenti da diporto sono tuttavia assoggettati al trattamento dei bastimenti mercantili quando compiano operazioni di commercio, col trasporto di merci o di passeggeri.

Art. 29.

Ai fini della vigilanza doganale, il mare, entro dodici miglia marittime dal lido, lungo le coste dell'Africa Orientale Italiana, costituisce la zona doganale marittima nella quale ogni nave, così italiana come straniera, può essere sottoposta alla ispezione delle Autorità incaricate della predetta vigilanza.

Entro i limiti della detta zona gli agenti doganali hanno particolarmente facoltà di recarsi a bordo dei bastimenti di portata non superiore a duecento tonnellate, e di farsi esibire il manifesto di bordo e gli altri documenti del carico.

I bastimenti destinati ai porti dell'Africa Orientale Italiana che, nella zona di vigilanza marittima, manchino del manifesto o diano sospetto di frode, debbono essere scortati dagli agenti alla più vicina dogana per la redazione del processo verbale.

Se un bastimento di portata non superiore a duecento tonnellate, destinato ad un porto estero, è trovato nella zona di vigilanza senza manifesto o con manifesto che non abbia le prescritte indicazioni, gli agenti possono scortarlo fuori dei limiti della zona od in caso di indizio di frode scortarlo alla più vicina dogana per la redazione del processo verbale.

Gli agenti possono sequestrare, redigendo processo verbale, le merci di cui sia proibita l'importazione e l'esportazione, trovate sui bastimenti, ovunque destinati, che, salvo i casi di forza maggiore, abbiano gettato l'àncora o stiano alla cappa entro il raggio di dodici miglia marittime dal lido.

In caso di tentativo di scarico di merci a terra od anche di scarico o trasbordo su galleggianti, gli agenti possono obbligare il bastimento a seguirli alla più vicina dogana per la redazione del processo verbale.

Art. 30.

Il manifesto di bordo prescritto dall'articolo 27 deve essere quello stesso rilasciato ai capitani dall'Autorità doganale o portuale del luogo di provenienza, se il bastimento giunga da luoghi nei quali si rilascia il manifesto di partenza.

E' in facoltà del Ministro per l'Africa Italiana, quando lo esigano circostanze eccezionali, di prescrivere che i capitani dei bastimenti provenienti da luoghi nei quali non si rilascia il manifesto di partenza, facciano vidimare il manifesto di bordo dalle Autorità consolari italiane.

Se nel manifesto non risultino specificate tutte le merci secondo le prescrizioni dell'art. 27, il capitano dovrà essere provvisto, oltre che del detto manifesto, anche di un elenco nel quale le merci siano descritte in conformità dell'articolo medesimo. Tale elenco sarà firmato dal capitano e costituirà parte integrante del manifesto a tutti gli effetti doganali.

Art. 31.

E' vietato ai bastimenti di qualunque portata di rasentare il lido, gettare l'àncora od approdare in luoghi dove non sono uffici doganali.

I capitani hanno l'obbligo di ancorare i bastimenti nei punti loro assegnati.

Art. 32.

Il capitano del bastimento, in ogni porto o spiaggia, qualunque sia la causa per la quale vi approda ed il tempo che vi rimane, deve presentare agli agenti della dogana il manifesto di bordo.

Se il bastimento è partito da un porto dell'Africa Orientale Italiana, tale manifesto è sostituito da quello rilasciato dalla dogana di partenza.

E' in facoltà della dogana di domandare al capitano tutti i documenti di bordo che si riferiscono al carico.

Art. 33.

Appena il bastimento è ammesso a libera pratica, gli agenti di vigilanza debbono recarsi a bordo per la visita sommaria del carico e per il riscontro delle provviste; in prova dello eseguito riscontro appongono attestazione scritta sul manifesto indicando l'ora dell'approdo e dell'eseguita visita.

Se riscontrino irregolarità, le fanno risultare sul manifesto, riportando su questo le dichiarazioni del capitano che invitano a sottoscriverle.

Il manifesto è poscia restituito al capitano per la presentazione in dogana.

Art. 34.

Entro ventiquattro ore dall'approdo, se il bastimento è subito ammesso a libera pratica, il capitano deve presentare alla dogana il manifesto delle merci arrivate di cui al successivo art. 36 unitamente a quello di bordo. In caso di arrivo di notte le ventiquattro ore decorrono dallo spuntare del sole.

Quando il bastimento non è subito ammesso a libera pratica, le ventiquattro ore decorrono dal momento in cui l'autorità sanitaria si è pronunciata per l'ammissione a libera pratica; se però il capitano, conformemente ai regolamenti sanitari, non chiede la libera pratica e chiede di fare operazioni doganali mettendo il bastimento in contumacia, il manifesto deve essere presentato nelle ventiquattro ore dall'approdo.

Nei casi di contumacia il manifesto deve essere consegnato nel termine prescritto, per mezzo dell'Ufficio di sanità.

Il capitano deve presentare alla dogana, insieme col manifesto delle merci arrivate, le polizze di carico, e, per le merci provenienti dall'Italia o dalla Libia, le bollette che, a scorta delle merci stesse, siano state rilasciate dalle rispettive dogane.

Art. 35.

In caso di rifiuto o di ritardo, oltre il termine stabilito ad esibire il manifesto e gli altri documenti del carico, la dogana è in diritto di fare scaricare le merci, di custodirle nei propri magazzini o di depositarle in altri, a rischio e spese del capitano.

Art. 36.

Il manifesto delle merci arrivate deve essere compilato in lingua italiana sul modello stabilito dall'Amministrazione e deve contenere:

a) il nome e la portata del bastimento; il nome, il cognome ed il domicilio del capitano;

b) la provenienza e gli approdi fatti durante il viaggio;

c) il numero degli uomini di equipaggio;

d) la indicazione sommaria delle varie specie del carico;

e) il numero e la qualità dei colli, le loro marche e cifre numeriche, la quantità delle merci alla rinfusa ed i documenti che li accompagnano.

Il numero complessivo dei colli deve essere ripetuto in lettere.

Il manifesto deve essere scritto con inchiostro, senza correzioni, cancellature o alterazioni, e deve portare la firma del capitano.

Quando manchi qualcuno dei suddetti requisiti, il manifesto viene respinto e si considera come non presentato.

Art. 37.

Il capitano deve rendere conto, ad ogni richiesta, delle merci iscritte nel manifesto.

Le merci destinate al porto di approdo debbono essere sbarcate e presentate alla dogana; le merci con altra destinazione possono rimanere sul bastimento, ma la dogana ha diritto di mettere su questo i suoi agenti e di usare quelle altre cautele che stima più opportune.

Le merci presentate ad una dogana non autorizzata a riceverle sono respinte, e, se il bastimento è di portata inferiore a trenta tonnellate, il trasporto di esse alla dogana autorizzata a compiere l'operazione deve essere coperto da bolletta di cauzione.

Art. 38.

Prima di partire i capitani debbono presentare alla dogana, per la vidimazione, il manifesto di partenza con l'indicazione delle merci caricate o rimaste a bordo, salvo per il cabotaggio le disposizioni del titolo IX.

Il manifesto sarà diviso in due parti, indicanti l'una le merci estere, metropolitane e libiche, l'altra le merci dell'Africa Orientale Italiana o che hanno ivi assolto i diritti di confine. Sia nell'una che nell'altra parte le merci destinate a luoghi diversi, debbono essere annotate separatamente.

Per la descrizione delle merci sul manifesto di partenza, sono da osservare le modalità stabilite per i manifesti delle merci arrivate.

E' vietato ai capitani di allontanarsi dal porto o dalla spiaggia senza il permesso scritto della dogana e della autorità marittima del porto, la quale ultima non può concederlo se non è provato il pagameno dei diritti marittimi e se la dogana non ha rilasciato il permesso di partenza.

TITOLO III.

ARRIVI DAI FIUMI.

Art. 39.

Per le merci che arrivano dai fiumi si applicano le stesse norme stabilite per gli arrivi dal mare e le operazioni doganali si compiranno presso le dogane istituite lungo il corso dei fiumi.

E' proibito lungo il corso dei fiumi di bordeggiare, di mettersi in comunicazione con la terra in modo tale che sia agevole lo scarico ed il carico delle merci dove non siano uffici doganali.

Gli agenti della forza pubblica possono visitare, salvo la osservanza dei patti internazionali, le navi di qualsiasi specie che diano indizio di contrabbando ed in caso di contravvenzione debbono scortarle alla dogana più vicina per la redazione del processo verbale.

TITOLO IV.

ARRIVI DA TERRA.

Art. 40.

Le merci che arrivano per via di terra devono essere presentate alla più vicina dogana di frontiera; se questa è dentro la linea doganale, debbono, per giungervi, percorrere, senza deviare, le strade che saranno designate con decreto del Governatore competente.

Le merci presentate ad una dogana che non ha facoltà di riceverle sono respinte, oppure inviate alla dogana competente con bolletta di cauzione.

TITOLO V.

ARRIVI DALL'ARIA.

Art. 41.

Ogni aeromobile, sia italiano che straniero, proveniente dal Regno, dalla Libia o dall'estero, o diretto nel Regno, in Libia od all'estero, deve discendere e partire da uno degli aeroporti doganali stabiliti per il compimento dei riscontri ed operazioni doganali prescritti.

Agli effetti del manifesto di arrivo e di partenza i comandanti di ogni aeromobile debbono sottostare alle formalità richieste per i capitani di navi mercantili e sono soggetti agli obblighi doganali stabiliti per questi.

Gli aeromobili militari, agli effetti del manifesto delle merci arrivate e partite, sono assimilati alle navi da guerra.

TITOLO VI.

IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE.

Art. 42.

Le merci destinate all'importazione od all'esportazione debbono essere dichiarate a norma dell'art. 10.

Per l'applicazione dei diritti di confine alle merci ammesse a godere di uno speciale trattamento, debbono essere presentati, unitamente alla dichiarazione, i documenti che a tal fine saranno prescritti.

Art. 43.

Quando la merce destinata all'importazione sia stata rilasciata a dazio sospeso, in attesa della presentazione dei documenti richiesti dall'articolo precedente, e questi non siano dall'importatore presentati nel termine di sei mesi, la dogana incamera definitivamente il deposito senza che ciò possa dar luogo a gravame sia in via amministrativa che in via giudiziaria. Il termine di sei mesi è portato a otto quando si tratti di merci provenienti dalla Libia.

Non è ammesso il dazio sospeso in attesa della produzione della fattura o di altri documenti equipollenti per l'accertamento del valore della merce.

Art. 44.

Per le merci destinate all'esportazione per via di terra la dogana prescrive sulla bolletta la via da percorrere ed il tempo per raggiungere il confine; per quelle destinate alla esportazione per via di mare l'imbarco deve aver luogo immediatamente dopo la consegna della bolletta.

Non si restituiscono i diritti di esportazione pagati, anche quando l'esportazione delle merci non fosse più effettuata, salvo il caso in cui la esportazione non abbia potuto aver luogo per causa di forza maggiore accertata dal capo della dogana.

TITOLO VII.

SPEDIZIONI DI MERCI DA UNA AD ALTRA DOGANA ED IN TRANSITO.

Art. 45.

La spedizione da una ad altra dogana delle merci estere metropolitane e libiche prima del pagamento dei diritti di confine è vincolata all'obbligo della dichiarazione secondo le norme dell'art. 10.

Se il trasporto avviene per via di terra, è rilasciata la bolletta di cauzione, dalla quale deve risultare la dogana a cui le merci sono destinate, e il proprietario, o chi per esso, deve prestare garanzia per la loro integrale presentazione nel tempo stabilito nella stessa bolletta.

Se il trasporto avviene per via di mare, la bolletta di cauzione è rilasciata quando il bastimento è di portata non superiore alle trenta tonnellate; per i bastimenti di portata superiore la bolletta di cauzione è sostituita dal lasciapassare per merci estere.

La garanzia per il rilascio della bolletta di cauzione deve corrispondere all'ammontare dei diritti di confine ed al massimo delle ammende e delle multe stabilite per il caso di mancata presentazione delle merci alla dogana di destinazione.

E' in facoltà della dogana di apporre speciali contrassegni ai colli delle merci spedite con bolletta di cauzione.

Art. 46.

Non è ammessa la spedizione da una ad altra dogana delle merci estere, metropolitane e libiche, per l'importazione delle quali sia prescritta l'osservanza di speciali discipline, se il proprietario o chi per esso non abbia provato di avervi ottemperato.

Art. 47.

Entro quindici giorni dall'arrivo delle merci alla dogana cui sono destinate, il proprietario od il suo rappresentante deve dichiararne la destinazione doganale.

Se dalla visita non risultano irregolarità la dogana rilascia un certificato di scarico, il quale libera dagli obblighi contratti con la bolletta di cauzione.

Se i colli giungono alterati o se dalla visita risultano differenze in confronto della bolletta di cauzione, la dogana sospende la consegna del certificato di scarico o lo limita ai colli riscontrati regolari, redigendo verbale per gli altri.

Art. 48.

Le norme stabilite per la spedizione da una ad altra dogana di merci estere, metropolitane o libiche soggette a diritti di confine, debbono eseguirsi anche per le merci che attraversano il territorio dell'Africa Orientale Italiana: il certificato di scarico, però, non può essere rilasciato se non sia anche provata l'uscita delle merci dalla linea doganale.

L'uscita per via di mare delle merci in transito può aver luogo soltanto su bastimenti di portata superiore alle trenta tonnellate.

Art. 49.

La spedizione di merci estere, metropolitane o libiche da una ad altra dogana può essere mutata in transito e la spedizione in transito può essere cambiata in qualsiasi altra destinazione doganale.

TITOLO VIII.

DEPOSITI DOGANALI.

Art. 50.

Le merci estere, metropolitane e libiche soggette a diritti di confine sono ammesse al deposito o sotto diretta custodia della dogana od in magazzini di proprietà privata approvati dal capo della dogana. Il Governatore competente, con suo decreto, può escludere dal deposito alcune determinate qualità di merci.

Le amministrazioni municipali, gli enti e le Società commerciali, od anche i privati che vogliano esercitare magazzini generali adibiti alla custodia delle merci ed al rilascio delle fedi di credito e di deposito, possono esservi autorizzati con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, che determinerà le condizioni per l'amministrazione del magazzino generale e per la garanzia del pagamento dei diritti di confine.

Quando si verifichi il caso previsto dall'art. 7, il Governatore competente stabilisce quali merci debbono essere assunte in deposito dalla dogana.

Art. 51.

Le merci che si vogliono introdurre in deposito debbono essere dichiarate per iscritto e visitate secondo le norme stabilite al titolo I.

Per le merci introdotte in deposito, la dogana rilascia una bolletta comprovante l'eseguita operazione; in caso di smarrimento della bolletta le merci possono essere consegnate previa cauzione.

Art. 52.

Le merci sotto la diretta custodia della dogana possono rimanere in deposito sei mesi dal giorno della introduzione. Il Governatore competente può prorogare detto termine di altri sei mesi.

Le merci non ritirate entro questi termini sono considerate come abbandonate.

La dogana non risponde delle avarie e dei deperimenti naturali delle merci depositate, nè dei casi di forza maggiore; i diritti di magazzinaggio sono dovuti anche per le merci che si trovino avariate o deperite.

Art. 53.

Per le merci che si introducono nei magazzini di proprietà privata deve essere prestata cauzione per i diritti di confine, le ammende, le multe e le spese. La cauzione può essere data in contanti od in titoli di rendita al portatore o con garanzia solidale di due o più persone delle quali sia dal ricevitore della dogana riconosciuta la solvibilità.

I titoli di rendita si valutano al corso medio ufficiale del semestre precedente, diminuito del 10 per cento.

Il proprietario ha facoltà di custodire le merci come meglio crede senza ingerenza della dogana.

La proprietà delle merci per tutto ciò che riguarda il deposito, i diritti di confine, le ammende, le multe e le spese, è presunta di pieno diritto nell'intestatario del magazzino fino a quando le merci non siano state estratte dal deposito.

Il trasferimento delle merci dai magazzini di un negoziante a quelli di un altro deve essere preceduto dalla dichiarazione di entrambi.

I magazzini privati devono essere chiusi a doppia chiave, una delle quali deve rimanere in possesso della dogana.

Il negoziante che personalmente, o per mezzo dei suoi agenti, contravviene alle condizioni stabilite nell'atto di concessione del deposito, è privato per tre anni dal beneficio del deposito nei magazzini di proprietà privata.

Art. 54.

Per alcune merci soggette a calo di giacenza e depositate nei magazzini di proprietà privata è concesso, nella liquidazione dei diritti di confine, un abbuono proporzionale annuo a titolo di calo naturale.

Le specie delle merci ammesse all'abbuono e la misura di questo sono stabilite con decreto del Ministro per l'Africa Italiana.

L'abbuono è accordato solo quando le deficienze realmente sussistano, e viene liquidato per mese maturato proporzionalmente al periodo di giacenza.

Art. 55.

La dogana esercita continua vigilanza sui magazzini di proprietà privata, compie verificazioni ordinarie ogni due anni e può sempre procedere a verificazioni straordinarie.

La spesa delle verificazioni ordinarie è a carico dell'esercente il deposito; quella delle straordinarie è a carico del-

l'esercente nel solo caso in cui si constati una differenza di qualità o di quantità superiore al due per cento oltre i cali di tolleranza.

Art. 56.

Le merci ammesse in deposito possono ricevere qualsiasi destinazione doganale e possono ricevere destinazioni doganali differenti anche se siano contenute in uno stesso collo.

Art. 57.

Per estrarre le merci dal deposito il proprietario deve fare la dichiarazione scritta secondo le norme stabilite dall'articolo 10.

Art. 58.

I magazzini generali rispondono verso l'Erario dei diritti dovuti sopra le merci di cui assumono il deposito.

Art. 59.

Il Ministro per l'Africa Italiana può concedere a corpi morali od a privati l'istituzione di depositi franchi lungo la linea di confine a condizione che i locali presentino sufficienti garanzie contro possibili frodi.

I depositi franchi sono considerati fuori della linea doganale.

TITOLO IX.

CABOTAGGIO.

Art. 60.

Fermo il disposto del precedente art. 3, le merci di produzione dell'Africa Orientale Italiana o che furono ivi sottoposte al pagamento dei diritti di confine, spedite per via di mare da un punto all'altro della costa, conservano la loro nazionalità, purchè non tocchino territorio estero, metropolitano o libico.

Il Ministro per l'Africa Italiana può permettere che, sotto determinate condizioni, le merci tocchino porti esteri, metropolitani o libici senza perdere le nazionalità.

Art. 61.

Per la spedizione delle merci in cabotaggio la dogana emette un lasciapassare che indica la qualità e la quantità delle merci, le marche e i numeri dei colli, la dogana di reingresso ed il termine nel quale la reintroduzione deve aver luogo.

I colli devono essere piombati se la dogana lo esige.

Per le merci sottoposte a speciali divieti od a diritti di esportazione, di uscita, di sanità od altri, che superino complessivamente le lire cento, il lasciapassare è sostituito da bolletta di cauzione.

Gli agenti preposti alla vigilanza doganale attestano sul lasciapassare o sulla bolletta di cauzione l'avvenuto imbarco delle merci.

Art. 62.

Le merci spedite in cabotaggio sono considerate come estere quando la dogana di reingresso non ne riconosca la identità di fronte alle indicazioni del documento che le scorta, o quando il termine indicato per la reintroduzione sia scaduto da oltre tre mesi, a meno che la mancata reintroduzione entro tale termine non sia imputabile a causa di forza maggiore debitamente comprovata.

Le merci in cabotaggio presentate alla dogana di destinazione senza bolletta o con bolletta mancante delle attestazioni di imbarco sono parimenti considerate come estere, a meno che l'interessato non fornisca la prova dell'esistenza del documento o dell'avvenuto imbarco.

TITOLO X.

VIGILANZA NELL'AFRICA ORIENTALE ITALIANA.

Art. 63.

Con decreti del Governatore generale possono essere stabilite discipline speciali per la legittimazione doganale di determinate merci nell'interno dell'Africa Orientale Italiana.

Art. 64.

Le guardie di finanza o, in mancanza di esse, gli altri agenti della forza pubblica, per scopi di vigilanza doganale, possono visitare di giorno i depositi delle merci sottoposti a disciplina speciale ai sensi dell'art. 63, e possono entrare in tutti i luoghi dichiarati pubblici dalla legge, quando si tratti di sequestrare merci di contrabbando continuamente perseguitate.

Alle visite ed alle perquisizioni in tempo di notte deve sempre assistere un ufficiale di polizia giudiziaria.

Nei luoghi non contemplati dal presente articolo, le visite e le perquisizioni, sia di giorno che di notte, non possono parimenti essere eseguite senza l'assistenza di un ufficiale di polizia giudiziaria.

TITOLO XI.

CONTRABBANDO E CONTRAVVENZIONI.

CAPITOLO I.

Del contrabbando.

Art. 65.

Sono considerate in contrabbando le merci estere, metropolitane e libiche comunque sottratte al pagamento dei diritti di confine o delle quali comunque si tenti la sottrazione a tale pagamento.

La sottrazione al pagamento dei diritti è sempre considerata come avvenuta o tentata per le merci:

a) importate per terra in tempo di notte e per vie non permesse, deviate dal cammino o scaricate innanzi di giungere alla prima dogana, eccezione fatta per i luoghi e per i casi autorizzati dal Governatore competente;

b) scaricate di notte nei porti o nelle spiaggie senza il permesso della dogana;

c) trovate sui bastimenti che rasentano il lido o la sponda dei fiumi, gettano l'ancora o approdano nei punti dove non sono dogane. Per i bastimenti con carico di generi di privativa, sono considerati punti dove non sono dogane i porti e le rade non autorizzati a riceverli;

d) trovate sui bastimenti dai quali si tenti di scaricare o si faccia scarico o trasbordo in luoghi non permessi;

e) trovate su bastimenti di portata non superiore a cento tonnellate, diretti ad un porto dell'Africa Orientale Italiana, mancanti di manifesto;

f) di proibita importazione od esportazione trovate su bastimenti di portata non superiore a duecento tonnellate,

ovunque destinati, che abbiano gettato l'àncora o stiano alla cappa nella zona doganale marittima senza plausibili ragioni;

g) riesportate od in transito, imbarcate su bastimenti di portata inferiore a trenta tonnellate;

h) presentate alla dogana in sostituzione di merci dell'Africa Orientale Italiana spedite in cabotaggio;

i) levate dalla dogana senza bolletta o con bolletta nella quale non siano comprese;

k) destinate all'estero o ai porti del Regno o libici o ad altri porti dell'Africa Orientale Italiana stessa, le quali manchino del documento doganale o non si trovino sul bastimento al momento della partenza;

l) rinvenute sulle persone, nei bagagli, nelle vetture, nascoste nei colli, nelle suppellettili od in mezzo ad altri generi, in modo da far presumere il proposito di sottrarle alla visita doganale;

m) trovate nei magazzini doganali di proprietà privata e non annotate sui registri;

n) introdotte nei depositi franchi quando, per le disposizioni che ne regolano la materia, ne siano escluse;

o) sottoposte a speciali vincoli nell'Africa Orientale Italiana e trovate sfornite dei documenti di legittimazione.

Sono anche considerate di contrabbando le merci di produzione dell'Africa Orientale Italiana o che furono ivi sottoposte al pagamento dei diritti di confine, soggette a dazi o diritti di uscita, di sanità, od altri, delle quali si faccia o si tenti la esportazione senza presentarle alla dogana o di cui sia stata eseguita la spedizione in cabotaggio senza la bolletta di cauzione quando sia prescritta.

Art. 66.

Le merci estere, metropolitane o libiche introdotte senza il pagamento dei diritti di confine colte in qualsiasi luogo dell'Africa Orientale Italiana, se perseguitate continuamente ed anche non perseguitate continuamente purchè risulti avvenuta l'introduzione, sono considerate di contrabbando.

Quando si possa avere la prova certa dell'introduzione nell'Africa Orientale Italiana di merci estere, metropolitane e libiche senza il pagamento dei diritti di confine, si procede per contrabbando a carico degli autori della illecita introduzione anche se non sia possibile il sequestro della merce.

Art. 67.

Il colpevole di contrabbando è punito la prima volta col pagamento di una multa corrispondente al triplo dei diritti di confine dovuti, la seconda volta col sestuplo e successivamente col decuplo. Tuttavia, qualora concorrano speciali motivi inerenti alle condizioni locali, il giudice può, nello applicare le pena, scendere al di sotto della misura fissata purchè l'imputato non sia recidivo.

In tutti i casi di contrabbando la merce è sottoposta a confisca, e sono pure sottoposti a confisca i bastimenti, le barche, i veicoli, le bestie e qualunque altro mezzo appositamente adoperato per trasportarla, purchè vi sia proporzione tra la cosa contrabbandata ed il mezzo di trasporto adoperato.

Art. 68.

Le multe stabilite dall'articolo precedente sono applicate nella misura del decuplo dei diritti dovuti ed i colpevoli sono inoltre puniti con la reclusione da tre a cinque anni quando il contrabbando è tentato o compiuto a mano armata, od in unione di tre o più persone quantunque non armate; con sottrazione di bolli da pubblici uffici, contraffazione di contrassegni od altra falsificazione tendente a nascondere la provenienza della merce; con corruzione, anche semplicemente tentata, di pubblici funzionari od agenti.

Art. 69.

Le multe stabilite per il contrabbando si applicano a ciascuno degli autori, dei cooperatori e di coloro che con o senza precedente accordo con gli autori ricettano, nascondono oggetti di contrabbando o si intromettono per la loro vendita.

Le pene restrittive della libertà personale si applicano nei casi di concorso di più persone nello stesso reato secondo le norme stabilite dal codice penale.

Art. 70.

Il pubblico funzionario od agente che sia recidivo o reiteratore di più contrabbandi, oltrechè con le pene pecuniarie di cui all'art. 67 è punito con la reclusione da sei mesi a due anni ed incorre nella destituzione.

Qualora poi abbia partecipato ad uno dei reati contemplati dall'art. 68 è punito col massimo delle pene ivi stabilite, ed incorre, oltre che nella destituzione, nella interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Art. 71.

Quando col reato di contrabbando concorrono i reati di falso, di resistenza alla forza pubblica, di omicidio, di ferimento o di altre offese alle persone, le pene stabilite dal codice penale per questi reati sono applicate nella misura del massimo.

Art. 72.

Chiunque in qualsiasi modo esporta merce della quale sia vietata l'esportazione, o, se questa fu permessa in quanto la merce era destinata nel Regno od in Libia, non la importa nel Regno od in Libia nei termini stabiliti, o soltanto tenta di esportarla o deviarla, è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a lire diecimila oltre la confisca della merce. Qualora non sia possibile la confisca della merce, sarà dovuta una somma corrispondente al valore che la merce stessa aveva nel momento dell'esportazione.

Nello stesso modo è punito chiunque trasgredisca le disposizioni relative ai divieti di importazione.

Art. 73.

L'azione penale per il contrabbando e quella per infrazione ai divieti di esportazione e di importazione si prescrive in cinque anni. Un nuovo contrabbando od una nuova infrazione ai divieti suddetti od un atto di procedura interrompe la prescrizione.

CAPITOLO II.

Delle contravvenzioni.

Art. 74.

Sono sottoposti ad una ammenda da lire duecento a lire cinquecento i capitani dei bastimenti:

a) che ricusano di esibire o non posseggono il manifesto di bordo ed i documenti del carico, purchè non siano applicabili le pene del contrabbando;

b) che rifiutano di ricevere a bordo gli agenti incaricati della vigilanza doganale;

c) che tentano di partire senza il permesso della dogana;

d) che senza giustificato motivo abbiano gettato l'àncora o stiano alla cappa nella zona doganale marittima, fermo il disposto della lettera f) dell'art. 65.

Art. 75.

Per le differenze in confronto delle indicazioni del manifesto del carico i capitani sono sottoposti:

a) ad una ammenda non minore dei diritti di confine, nè maggiore del triplo, per ogni collo non annotato. Se i colli hanno le stesse marche e cifre numeriche di altri annotati nel manifesto, si considerano come non annotati quelli soggetti a diritti maggiori;

b) ad una ammenda non minore di lire cinquanta, nè maggiore di lire trecento, per ogni collo segnato nel manifesto e non rinvenuto;

c) ad una ammenda non minore di lire cinquanta, nè maggiore di lire trecento, per le differenze sul carico alla rinfusa. Non sono punibili le eccedenze che non oltrepassano il dieci per cento e le mancanze che non superano il cinque per cento.

Art. 76.

Sono sottoposti ad una ammenda da lire venti a lire cento i capitani:

a) che ancorano i bastimenti in punti diversi da quelli ad essi assegnati;

b) che non presentano alla dogana nel termine stabilito il manifesto;

c) che nei luoghi dove è autorizzato l'approdo compiano operazioni d'imbarco, di sbarco o di trasbordo di merci senza averne avuto il permesso.

Art. 77.

Per le differenze di qualità, di quantità o di valore in confronto della dichiarazione, qualunque sia la destinazione doganale della merce, è dovuta una ammenda non minore del quinto, nè maggiore di due volte i diritti che si sarebbero sottratti o potuti sottrarre con la fatta dichiarazione. Per le differenze di quantità non eccedenti il cinque per cento non si fa luogo ad applicazione di ammenda.

Art. 78.

Le differenze riscontrate sulle merci spedite con bollette di cauzione sono punite:

a) con una ammenda non inferiore del decimo, nè maggiore dell'intera differenza dei diritti di confine, se è trovata una quantità maggiore o minore di quella indicata nella bolletta di cauzione;

b) con una ammenda non minore dei diritti di confine, nè maggiore del triplo, sulle merci non rinvenute, se è trovata differenza di qualità in confronto delle merci descritte nella bolletta di cauzione.

Se le merci erano destinate al transito ed invece di quelle descritte nella bolletta se ne trovassero altre soggette a dazi o diritti di uscita, è inoltre dovuta una ammenda nella misura da una a tre volte i detti dazi o diritti gravanti sulle merci trovate.

Art. 79.

Per la mancata presentazione alla dogana di destinazione delle merci spedite con bolletta di cauzione, è dovuta una ammenda non minore del decimo, nè maggiore del doppio, dei diritti di confine, di quelli di uscita e di visita sanitaria dovuti, senza pregiudizio delle altre eventuali maggiori pene.

Art. 80.

Quando in seguito alla verificazione dei magazzini di proprietà privata si riscontrano differenze di quantità eccedenti il due per cento oltre i cali di tolleranza, si applica una ammenda non minore della metà, nè maggiore del triplo, dei diritti dovuti sulle merci eccedenti o mancanti.

Per i colli mancanti si applica una ammenda nella misura da una a tre volte i diritti di confine corrispondenti, purchè non si tratti di contrabbando.

Art. 81.

Per l'asportazione di contrassegni apposti dalla dogana da una merce o da un collo ad altra merce o ad altro collo, per la contraffazione di essi, per l'apposizione di marche di fabbrica atte a trarre in inganno sulla origine della merce, è applicata una ammenda non minore di lire cinquanta, nè maggiore di lire cinquecento, senza pregiudizio delle altre pene che siano del caso.

Art. 82.

La presentazione di fatture o di altri documenti commerciali falsi od alterati in guisa da trarre in inganno la dogana sull'applicazione di dazi doganali ed eventuali diritti in genere, è punita con una ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila, senza pregiudizio della applicazione delle pene speciali stabilite per il contrabbando e per le contravvenzioni, nè di quelle comminate dal Codice penale.

Art. 83.

La omessa dichiarazione di tabacchi lavorati portati da viaggiatori è punita con l'ammenda non minore di lire venticinque, nè maggiore di lire trecento.

Art. 84.

Per qualunque contravvenzione al diposto del presente ordinamento non punita con ammenda speciale è dovuta dai contravventori una ammenda non minore di lire venti, nè maggiore di lire cinquecento.

Art. 85.

L'azione penale per le contravvenzioni si prescrive in due anni.

Una nuova contravvenzione punibile con una pena uguale o più grave od un atto di procedura interrompono la prescrizione.

CAPITOLO III.

Disposizioni comuni al contrabbando ed alle contravvenzioni.

Art. 86.

L'applicazione delle ammende, delle multe e delle pene restrittive della libertà personale non dispensa dal pagamento dei diritti di confine quando siano dovuti.

Art. 87.

Gli agenti doganali possono arrestare i contravventori alle disposizioni del presente ordinamento in caso di flagranza, quando concorra altro reato punito dalle leggi con pene restrittive della libertà personale.

Essi possono comunque trattenere il contravventore, se non è conosciuto, finchè non abbia provato la sua identità, e se è straniero, fino a che non abbia dato la cauzione per le ammende, le multe e le spese, se all'uopo non basti la merce sequestrata o non sia possibile la confisca.

Gli agenti doganali indigeni non possono arrestare nè trattenere un cittadino italiano o straniero, anche in caso di flagranza, se non col concorso di un agente nazionale della forza pubblica, salvo che nessuno di essi si trovi sul luogo.

Art. 88.

Gli agenti debbono condurre i contravventori, le merci ed i mezzi di trasporto, oggetto della contravvenzione, alla più vicina dogana od al più vicino magazzino delle privative e ove questi siano molto distanti anche agli uffici od ai Comandi delle forze di polizia, per la redazione del processo verbale preliminare.

Il processo verbale preliminare, fatto in due esemplari, deve contenere la descrizione dei fatti avvenuti con tutte le circostanze di tempo e di luogo, nonchè la indicazione della qualità, quantità e valore della merce in contestazione. Il processo verbale preliminare deve, previa lettura, essere sottoscritto dagli agenti e dal contravventore. Ove il contravventore non sappia o si rifiuti di sottoscrivere, si procederà con l'assistenza di due testimoni, facendone menzione nel verbale medesimo.

Uno degli originali del processo verbale preliminare deve essere inviato, dall'ufficio che ha ricevuto in consegna le merci ed i mezzi di trasporto, alla dogana principale alla quale spetta la gestione del contesto, la redazione del verbale definitivo e la eventuale denuncia all'Autorità giudiziaria.

Il contravventore ha diritto ad avere una copia del verbale preliminare.

Quando esiste il verbale preliminare questo andrà sempre unito al verbale definitivo e ne fa parte integrante a tutti gli effetti.

Il processo verbale fa fede in giudizio fino a prova contraria.

Il proprietario od il conduttore può chiedere la restituzione delle merci confiscate depositando una somma uguale al loro valore, salvo che non sia necessario ritenerle per la istruzione del procedimento.

Se le merci od i mezzi di trasporto sono soggetti a deperimento o sono di difficile o dispendiosa conservazione, la dogana può procedere alla vendita di essi col permesso della Autorità giudiziaria.

Art. 89.

Spetta all'Autorità giudiziaria competente per territorio di giudicare per il contrabbando e per le contravvenzioni doganali. Nei procedimenti a carico di funzionari civili o militari per i quali non occorra autorizzazione a procedere, qualora vi sia la richiesta del rinvio dell'imputato a giudizio, il Governatore generale può domandare che lo svolgimento di questo abbia luogo nel Regno.

Art. 90.

Qualora il contravventore non possa pagare le ammende e le multe prescritte, queste saranno rispettivamente commutate in arresto od in reclusione, ai sensi degli articoli 135 e 136 del Codice penale.

Sempre in caso di insolvenza le pene pecuniarie possono essere convertite in prestazioni di lavoro per l'esecuzione di opere di pubblica utilità, con ragguaglio che il giudice fisserà volta per volta col decreto di commutazione, secondo il genere del lavoro ed il tasso ordinario delle mercedi. Il numero delle giornate di lavoro da prestarsi non potrà superare la durata di un anno.

Art. 91.

Il beneficio della sospensione condizionale della pena, di cui all'art. 163 del Codice penale, non è applicabile alle pene pecuniarie comminate dal presente ordinamento per il contrabbando e per le contravvenzioni.

Art. 92.

Prima dell'apertura del dibattimento in primo grado il contravventore, con domanda che deve ritenersi irrevocabile, può chiedere che l'applicazione dell'ammenda sia fatta dall'Autorità amministrativa, semprechè il fatto non sia punibile anche con pene restrittive della libertà personale.

La domanda per la decisione amministrativa deve essere accompagnata dal deposito della somma richiesta a garanzia dei diritti di confine, delle ammende e delle spese.

E' competente a decidere in sede amministrativa il capo della dogana se il massimo dell'ammenda applicabile non supera le lire cinquecento, ed il Governatore competente in tutti gli altri casi; la decisione si estende alla confisca delle merci, ai dazi ed alle spese.

Se la contravvenzione è connessa con un altro reato in modo che la prova dell'uno costituisca la prova dell'altro, il giudizio è rimesso prima all'Autorità giudiziaria competente per l'altro reato.

Art. 93.

Le somme esatte per pene pecuniarie, dopo prelevate le spese, saranno ripartite giusta quanto è praticato nel Regno e con le medesime limitazioni; con le quote spettanti ai militari della Regia guardia di finanza sarà costituito, presso ciascuna dogana, un fondo speciale da ripartirsi semestralmente nella stessa misura che sarebbe spettata agli scopritori se avessero riscossa direttamente la quota.

Art. 94.

Le disposizioni del presente ordinamento sono anche applicabili alle contravvenzioni ed al contrabbando riguardanti i generi costituenti oggetto di monopolio in quanto non siano contrarie alle disposizioni che regolano i monopoli nell'Africa Orientale Italiana.

Art. 95.

Agli effetti del presente ordinamento le merci di origine e provenienza dal Possedimento delle Isole Italiane dell'Egeo sono equiparate a quelle di origine e provenienza italiana.

Art. 96.

Le disposizioni contenute nel Regolamento doganale italiano sono applicabili in Africa Orientale Italiana in quanto non contrastino con quelle del presente ordinamento.

Art. 97.

Le Autorità amministrative e le forze armate dello Stato possono essere richieste della loro cooperazione per l'applicazione delle norme del presente ordinamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Capo del Governo
Ministro per l'Africa Italiana
MUSSOLINI

REGIO DECRETO 21 novembre 1938-XVII, n. 2050.
Inclusione dell'abitato di Perugia (zona Monteluce-Fontenuovo) fra quelli da consolidare a totale carico dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 12 ottobre 1938;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Perugia (zona Monteluce - Fontenuovo) in provincia di Perugia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

COBOLLI-GIGLI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 405, *foglio* 81. — MANCINI.

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 4.
Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1556, contenente norme modificative ed aggiuntive alle vigenti disposizioni sulla pignorabilità, la sequestrabilità e la cessione degli stipendi e salari dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1556, contenente norme modificative ed aggiuntive alle vigenti disposizioni sulla pignorabilità, la sequestrabilità e la cessione degli stipendi e salari dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, con le seguenti modificazioni:

All'art. 1 è sostituito il seguente:

L'art. 1 della legge 30 giugno 1908, n. 335, è modificato come appresso:

« Salvo le eccezioni stabilite nei seguenti articoli, non possono essere ceduti, nè pignorati, nè sequestrati gli stipendi, le paghe, le mercedi, i salari, gli assegni e le indennità, i sussidi, le gratificazioni, le pensioni, le indennità che tengono luogo di pensione ed i compensi di qualsiasi specie che lo Stato, le Provincie, i Comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e qualsiasi altro ente od istituto pubblico sottoposto a tutela, od anche a sola vigilanza dello Stato o dell'amministrazione pubblica locale, e le aziende di pubblici servizi di trasporto corrispondono ai loro funzionari, impiegati, salariati, pensionati ed a qualunque altra persona, per effetto ed in conseguenza dell'opera prestata nei servizi da essa dipendenti ».

Nell'art. 4, primo comma, alle parole: « diritto ad un assegno di quiescenza o di invalidità o ad un qualsiasi trattamento assicurativo », sono sostituite le seguenti: « diritto a conseguire un assegno di quiescenza o di invalidità o un qualsiasi trattamento assicurativo ».

All'art. 13 è sostituito il seguente:

« Nelle condizioni indicate all'art. seguente, gli impiegati e salariati delle amministrazioni, di cui al precedente art. 1, diverse dalle amministrazioni dello Stato, possono fare cessione di una quota dello stipendio o mercede, in misura non superiore al quinto dell'ammontare netto di tale emolumento e per il periodo di cinque o di dieci anni ».

Nell'art. 14, primo comma, alle parole: « avere diritto ad un assegno di quiescenza o di invalidità o ad un trattamento assicurativo », sono sostituite le seguenti: « avere diritto a conseguire un assegno di quiescenza o di invalidità o un trattamento assicurativo ».

Nell'art. 15, alle parole: « gli impiegati e salariati degli enti indicati al precedente articolo 13 », sono sostituite le seguenti: « gli impiegati e salariati delle Amministrazioni di cui al precedente art. 1, diverse dalle Amministrazioni dello Stato ».

Nell'art. 17, primo comma, alle parole: « l'Ente od Istituto », sono sostituite le seguenti: « l'Ente od Azienda ».

Nello stesso art. 17, secondo comma, alle parole: « per gli impiegati e salariati degli Enti di cui al precedente articolo 13 », sono sostituite le seguenti: « per gli impiegati e salariati nelle Amministrazioni, di cui al precedente articolo 1, diverse dalle Amministrazioni dello Stato », ed alle parole: « e del penultimo », è sostituita la dizione: « e dal penultimo ».

All'art. 19 è sostituito il seguente:

« Fino a quando sarà emanato il testo unico di cui all'articolo 21, continua a partecipare al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato il personale di altre amministrazioni che attualmente vi è ammesso ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 16 gennaio 1939-XVII.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di S. Elena Sannita (Campobasso) e nomina del commissario straordinario.

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760 e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario; nonchè il regolamento per l'esecuzione di detto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la proposta formulata dal Banco di Napoli — Sezione di credito agrario — con sede in Napoli;

Ritenuto che ricorre la condizione prevista nel comma 2° dell'art. 14 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di S. Elena Sannita (Campobasso) sono sciolti ed il sig. Vincenzo Colitto, fu Olindo, è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale anzidetta, con l'incarico altresì di promuovere la ricostituzione, ai sensi di statuto, del Collegio dei revisori dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 gennaio 1939-XVII

MUSSOLINI

(295)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 16 gennaio 1939-XVII.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Terni.

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929-VII, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931-IX, n. 225;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;

Veduto lo statuto della Cassa di risparmio di Terni, approvato con R. decreto 8 giugno 1933-XI, n. 884;

Vedute le deliberazioni del Consiglio di amministrazione in data 11 ottobre 1938-XVI, 25 ottobre 1938-XVI, e 15 dicembre 1938-XVII, e dell'Assemblea dei soci della Cassa di risparmio predetta, in data 22 ottobre 1938-XVI, in ordine alla riforma dello statuto della Cassa di risparmio medesima;

Sentito il Comitato dei Ministri;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

È approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Terni, con sede in Terni, allegato al presente decreto, composto di n. 64 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 gennaio 1939-XVII

MUSSOLINI

(297)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1938-XVII.

Estinzione del diritto esclusivo di pesca nel torrente Avisio da parte del comune di Valfloriana.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca, 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visto il decreto del Prefetto della provincia di Trento, in data 19 febbraio 1936-XIV, n. 3050, col quale fu riconosciuta al comune di Valfloriana la riserva di pesca nelle acque del torrente Avisio, sponda sinistra, entro il territorio comunale, e precisamente dalla confluenza del rivo Redisela nell'Avisio al confine col territorio del comune di Sover, compreso l'affluente dell'Avisio, rivo Lungo;

Considerato che il comune di Valfloriana non ha potuto dare la prova dell'origine legittima del vantato diritto esclusivo di pesca, e che quindi manca uno dei requisiti essenziali per la conferma del decreto prefettizio, di che trattasi;

Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza dell'8 novembre 1938;

Decreta:

E' revocato il decreto del Prefetto della provincia di Trento, in data 19 febbraio 1936-XIV, n. 3050, di cui nelle premesse.

Il diritto esclusivo di pesca sull'Avisio, vantato dal comune di Valfloriana, è dichiarato estinto, restando la pesca in detto tratto di torrente libera a tutti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 dicembre 1938-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(269)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzo del solfato e dell'ossicloruro di rame

Con provvedimento P. 366/11 del 13 corrente è stato disposto che i prezzi di vendita del solfato e dell'ossicloruro di rame nella corrente campagna dovranno essere contenuti entro i seguenti limiti massimi.

I) *Solfato di rame pezzatura normale.*

I prezzi base per le vendite ai rivenditori, per merce resa in sacchi nuovi, lordo per netto, franco vagone partenza alle fabbriche dell'Alta Italia e della Toscana, sono stabiliti come appresso:

a) per quantitativi non inferiori a 5000 q.li: L. 178,50 al q.le;

b) per quantitativi inferiori a 5000, ma non inferiori a 2500 q.li: L. 179,50 al q.le;

c) per quantitativi inferiori a 2500, ma non inferiori a 1000 q.li: L. 180,50 al q.le;

d) per quantitativi inferiori a 1000, ma non inferiori a 500 q.li: L. 181,50 al q.le;

e) per quantitativi inferiori a 500 q.li: L. 182,50 al q.le.

Per le altre fabbriche di solfato sono consentite le seguenti maggiorazioni sui prezzi base:

Torre Passeri L. 4 al q.le; Bagnoli L. 6 al q.le; Brindisi L. 7 al q.le.

I suddetti prezzi, per le vendite effettuate dal 1° al 31 gennaio c. a., sono maggiorati di lire una al q.le; lo stesso aumento sarà apportato mensilmente a partire dal primo giorno di ciascun mese successivo a quello di gennaio sino alla fine della campagna.

All'atto della stipulazione dei contratti gli industriali potranno richiedere agli acquirenti un anticipo di L. 20 per q.le di solfato oppure potranno consentire che in sostituzione di tale anticipo venga corrisposto un compenso in ragione di 0,15 per q.le e per mese fino al totale finanziamento della merce.

Per formare i prezzi da praticarsi nelle vendite ai consumatori si prenderanno per base i prezzi di:

L. 182,50 al q.le per vendite di quantitativi inferiori a 500, ma non inferiori a 50 q.li;

L. 184,50 al q.le per vendite di quantitativi inferiori a 50 q.li, oltre la maggiorazione mensile di L. 1 per q.le e i premi di fabbrica come sopra stabiliti.

Ai prezzi suddetti saranno aggiunti:

a) spese effettivamente sostenute per il trasporto e facchinaggio dalla fabbrica fino al luogo di consegna;

b) importo della tassa scambio in ragione di 0,75% e del bollo di girata dei buoni;

c) maggiorazione del 4% per il servizio di distribuzione, commisurata sui prezzi risultanti con l'aggiunta delle spese di trasporto, facchinaggio, tassa scambio e bollo girata.

II) *Ossicloruro di rame* (Titolo 17%).

Il prezzo base viene fissato in L. 168 al q.le, per merce confezionata in sacchi nuovi da 100 kg., lordo per netto, resa franco vagone partenza e per qualsiasi quantitativo.

Per le vendite dell'ossicloruro in sacchi da 50 kg. è consentita la maggiorazione sul prezzo base di L. 3 al q.le; per la vendita in sacchi da 25 kg. è consentita la maggiorazione di L. 6 al q.le.

Il prezzo base è valevole fino a tutto aprile del corrente anno; a partire dalle vendite effettuate dal primo maggio è consentita la maggiorazione mensile di L. 1 al q.le.

Nelle vendite al consumo i prezzi come sopra risultanti saranno aumentati dell'importo della tassa scambio in ragione di 0,75%, delle effettive spese di facchinaggio e di trasporto dal luogo di partenza al luogo di consegna e di una maggiorazione per il servizio di distribuzione, che, riferita al prezzo comprensivo delle spese, non potrà eccedere le seguenti percentuali:

quattro per le vendite non inferiori ai 50 q.li,
sei per le vendite non inferiori a 1 q.le,
otto per le vendite non inferiori ai 25 kg.

I rivenditori di solfato e di ossicloruro di rame debbono tenere esposto in modo visibile il prezzo di vendita da essi praticato e dovranno essere in grado di fornire la necessaria documentazione per dimostrare che detto prezzo è contenuto nei limiti previsti dalle presenti disposizioni.

(323)

Prezzi dei filati misti di cotone con fibre nazionali

Con provvedimento P. 367/14 del 14 gennaio 1939-XVII sono stati modificati come appresso i prezzi dei filati misti di cotone con fibre nazionali, precedentemente autorizzati con provvedimento P. 359/6076 del 26 novembre 1938-XVII, riportato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 5 dicembre dello stesso anno:

filati misti con 25% di cotone e 75% di fibre nazionali L. 12,85 al kg.

filati misti con 50% di cotone e 50% di fibre nazionali L. 14,50 al kg.

filati misti con 75% di cotone e 25% di fibre nazionali L. 16,15 al kg.

Nello stesso provvedimento viene precisato che le successive variazioni avranno luogo qualora le oscillazioni nel prezzo del cotone presentino differenze di almeno venti centesimi al chilo rispetto al prezzo di base.

Le conseguenti modificazioni nei prezzi dei filati misti saranno calcolate dall'Istituto Cotoniero Italiano e sottoposte all'approvazione del Ministero delle corporazioni.

I nuovi prezzi saranno riportati nel « Listino giornaliero quotazioni mercati a termine » pubblicato dalla Federazione nazionale fascista degli industriali cotonieri ed avranno vigore dal giorno della pubblicazione. I prezzi risultanti nel predetto listino dovranno considerarsi come massimi autorizzati.

(324)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 13

Media dei cambi e dei titoli

del 17 gennaio 1939-XVI

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	88,85
Francia (Franco)	50,15
Svizzera (Franco)	429,50
Argentina (Peso carta)	4,35
Belgio (Belga)	3,215
Canadà (Dollaro)	18,84
Cecoslovacchia (Corona)	65,18
Danimarca (Corona)	3,9665
Germania (Reichsmark)	7,6295
Norvegia (Corona)	4,464
Olanda (Fiorino)	10,33
Polonia (Zloty)	358,95
Portogallo (Scudo)	0,8064
Svezia (Corona)	4,574
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8356
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,4965
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,10
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8[illegible]20
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	72,75
Id. 3,50 % (1902)	70,125
Id. 3,00 % Lordo	51,25
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	67,75
Id. Id. 5 % (1936)	92,275
Rendita 5 % (1935)	92,275
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,375
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	100,725
Id. id. 5 % - Id. 1941	101,65
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	90,775
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	90,825
Id. id. 5 % - Id. 1944	97,625

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Assunzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Nocciano (Pescara) da parte del Banco di Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Nocciano (Pescara) non può utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Nocciano (Pescara) è affidata al Banco di Napoli - Sezione di credito agrario - con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 gennaio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(296)

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esami a 15 posti di volontario coadiutore aggiunto (gruppo B) nel ruolo del personale degli Archivi notarili

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti i R. decreti 31 dicembre 1923, n. 3138, 23 ottobre 1924, n. 1737, e 27 ottobre 1937, n. 1876, sull'ordinamento degli Archivi notarili;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visti i R. decreti 23 marzo 1933, n. 227, 28 novembre 1933, n. 1554, 13 dicembre 1933, n. 1706, 5 luglio 1934, n. 1176, 28 settembre 1934, n. 1587, 1° aprile 1935, n. 343 e 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, 4 febbraio 1937, n. 100, 21 agosto 1937, n. 1542, 21 ottobre 1937, n. 2179;

Visto il decreto 8 ottobre 1938-XVI del Capo del Governo che autorizza a bandire i concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno 1939-XVII;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, sui provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a quindici posti di volontario coadiutore aggiunto (gruppo *B*) nel ruolo del personale degli Archivi notarili.

Non sono ammesse al concorso le donne.

Nell'assegnazione dei posti messi a concorso saranno osservate le precedenze e preferenze stabilite dalle vigenti leggi in favore degli invalidi di guerra, della causa nazionale, e per la difesa delle Colonie in A. O., ovvero in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936; degli ex combattenti in genere e di coloro che hanno partecipato nei reparti mobilitate delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato alle relative operazioni militari; dei decorati al valore militare; degli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922; degli orfani di guerra e dei caduti per la causa nazionale, per le operazioni in A. O.; nonchè per gli orfani dei caduti in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936.

Art. 2.

I concorrenti debbono, prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, essere provvisti del diploma di ragioniere.

Essi debbono essere altresì, a seconda dell'età, iscritti al Partito Nazionale Fascista, ai Gruppi universitari od ai Fasci giovanili di combattimento ed avere compiuti, alla data del presente decreto, il diciottesimo anno di età e non superato il trentesimo.

Detto limite di età è elevato:

1° a 35 anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, e per coloro che hanno prestato servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936;

2° a 39 anni:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale ovvero per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, nonchè per coloro che hanno prestato servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, ovvero siano stati in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozione per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati:

a) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

Si prescinde dal requisito del limite di età massimo per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato, per coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, per essere stati ammessi al concorso precedente senza poter sostenere gli esami per essere richiamati in Africa Orientale ovvero in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 e per coloro che prestino ininterrotto servizio non di ruolo almeno da due anni nelle Amministrazioni statali, esclusa quella delle Ferrovie dello Stato, in possesso del necessario titolo di studio e degli altri requisiti prescritti, ai sensi dell'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 6, debbono essere presentate all'Archivio notarile distrettuale o regionale nella cui giurisdizione trovasi il Comune di residenza del candidato nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno,

insieme ai documenti indicati nell'articolo seguente e ad un elenco di essi in duplice copia, una delle quali deve essere rilasciata a titolo di ricevuta dopo accertatane l'esattezza.

I candidati che risiedono nelle Colonie debbono presentare nel termine sopra stabilito al competente ufficio di Regia procura la domanda corredata della prova del pagamento della tassa di concorso eseguito o direttamente presso un Archivio notarile distrettuale o regionale del Regno ovvero mediante vaglia postale ordinario o versamento al conto corrente postale 1-3301 intestato al Ministero di grazia e giustizia - Gestione degli Archivi notarili. Gli altri documenti possono essere presentati dai candidati di cui trattasi non oltre il quinto giorno antecedente a quello fissato per l'inizio delle prove scritte.

Art. 4.

La domanda, firmata dal candidato con l'indicazione della paternità, del domicilio e dell'abituale residenza, nonchè del preciso indirizzo, deve essere corredata dei seguenti documenti:

1) estratto o certificato dell'atto di nascita;

2) certificato della competente autorità comunale, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e non è privo del godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, ai fini del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato del podestà del Comune di residenza, attestante che il candidado ha sempre tenuto regolare condotta morale, civile e politica. Al riguardo l'Amministrazione può procedere anche ad indagini dirette;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio. Per i mutilati ed invalidi di guerra e per i minorati della causa nazionale, nonchè per i minorati dell'A. O. e per coloro che hanno prestato servizio militare non isolato all'estero, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un suo delegato ed essere redatto nella forma voluta dall'art. 15 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92.

Al certificato medico deve essere unita la fotografia del candidato debitamente bollata, autenticata da un notaio o dall'autorità comunale e munita del visto del sanitario che ha rilasciato il certificato stesso.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia per accertarne la completa idoneità al servizio di istituto;

6) diploma originale di ragioniere, ovvero certificato del segretario dell'Istituto, debitamente vistato dal preside e dal provveditore agli studi;

7) tessera di iscrizione al Partito Nazionale Fascista, ai Gruppi universitari o ai Fasci giovanili di combattimento a seconda della età, ovvero certificato all'uopo rilasciato dal competente segretario federale.

Dette tessere debbono essere rilasciate per l'anno XVII. Ove trattisi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che la iscrizione non ebbe interruzioni e dovrà essere rilasciato dal segretario federale della Provincia e vistato per ratifica dal Segretario o dal Segretario amministrativo o da uno dei due Vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

Per coloro che siano in possesso del brevetto di ferito per la causa nazionale dovrà attestarsi che non vi fu interruzione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Per l'ammissione al concorso degli italiani non regnicoli è necessaria la iscrizione ai Fasci all'estero comprovata da certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero e vistato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista o da un Vice segretario del Partito stesso.

Il certificato di iscrizione al P.N.F. dei cittadini sammarinesi, residenti nel territorio della Repubblica, dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al P.N.F. dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno, dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti la iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati dal Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice segretari o dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

8) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o residenza e sempre che egli sia coniugato con o senza prole o vedovo con prole;

9) quietanza comprovante il pagamento della tassa di L. 50 presso un Archivio notarile distrettuale o regionale;

10) foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, a seconda della specifica condizione in cui si trova il candidato rispetto agli obblighi militari;

11) documenti necessari a comprovare l'eventuale diritto alla preferenza nell'ordine di nomina ed alla dispensa dal limite di età.

E' fatta salva ai candidati la facoltà di produrre documenti attestanti l'esistenza dei titoli preferenziali sopravvenuti dopo la chiusura del termine della presentazione della domanda fino al giorno precedente a quello nel quale sosterranno la prova orale.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, nonchè abbiano prestato servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra; gli ex combattenti nella guerra 1915-1918 presenteranno, inoltre, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili, durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza di fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'A.O., ovvero in dipendenza del servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, dovranno provare tale loro qualità mediante la esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati modulo 69 rilasciati dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 per la difesa delle Colonie dell'A.O., ovvero in dipendenza del servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta per la difesa delle Colonie dell'A. O. ovvero in dipendenza del servizio militare non isolato all'estero, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto; gli altri, con la esizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal Prefetto.

I documenti richiesti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati. Non occorre la legalizzazione per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I certificati di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 8 debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

La quietanza di cui al n. 9 deve, a pena di decadenza, essere rilasciata prima della scadenza dei termini del concorso;

12) il concorrente deve fare esplicita dichiarazione di accettare, in caso di nomina, qualsiasi residenza che sia sede di Archivio notarile regionale, e di non appartenere alla razza ebraica. Detta dichiarazione può essere redatta in carta semplice.

Art. 5.

Tutti i documenti debbono essere alligati alla domanda e non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni.

Coloro che appartengono al personale di ruolo degli Archivi notarili e delle Amministrazioni statali possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 6, 7, 8, 9 e 11 dell'art. 4, insieme alla copia dello stato matricolare, rilasciata dal competente ufficio del personale, nonchè di un rapporto particolareggiato del capo di ufficio sulla attività svolta dal candidato durante il servizio.

Art. 6.

Il conservatore dell'Archivio, riscontrata la regolarità dei documenti, li trasmetta senza indugio, insieme alla domanda, al competente procuratore del Re e alla chiusura del concorso comunica al Ministero un elenco delle domande ricevute o la corrispondente dichiarazione negativa.

Il procuratore del Re, appena ricevute le domande, assume le informazioni sulla condotta civile, morale e politica, provvede al rilascio della dichiarazione generale del casellario giudiziale, e invia al Ministero di grazia e giustizia (Direzione generale degli affari civili e delle professioni legali - Ufficio IV), entro dieci giorni dalla chiusura del concorso le domande così completate, allegandovi il rapporto dell'autorità politica e il proprio parere sull'ammissibilità del candidato al concorso.

Art. 7.

Con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile può essere negata la ammissione al concorso.

Non sono ammessi in ogni caso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nell'esame di concorso di cui trattasi.

Art. 8.

L'esame di concorso avrà luogo in Roma nei giorni che saranno fissati con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I candidati debbono esibire, come certificato di riconoscimento, la carta di identità personale o il libretto ferroviario debitamente aggiornato se impiegati dello Stato.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte avranno rispettivamente per oggetto:

a) trattazione di un tema sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità di Stato e degli Archivi notarili;

b) trattazione di un tema di computisteria e ragioneria;

c) trattazione di un tema di istituzioni di diritto amministrativo.

Sono oggetto della prova orale, oltre le materie delle prove scritte, anche le seguenti: nozioni sull'ordinamento del notariato e degli Archivi notarili; nozioni di diritto civile, di diritto corporativo, di tasse sugli affari e di statistica.

La data della prova orale sarà fissata dalla Commissione esaminatrice, che ne darà comunicazione agli interessati.

Art. 10.

Alla prova orale potranno partecipare coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 7 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, per non avere potuto sostenere nel passato concorso la prova orale; per richiamo alle armi o comunque in causa del servizio militare, pur avendo superato la prova scritta.

Art. 11.

I vincitori del concorso vengono nominati in prova per un periodo non inferiore a sei mesi, con la qualifica di volontari coadiutori aggiunti.

Al termine della prova, coloro che ottengano il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione sono nominati coadiutori aggiunti (grado 11° del gruppo *B*) nel ruolo del personale degli Archivi notarili, con le competenze spettanti a tale grado.

Art. 12.

Per quanto non è stabilito dal presente decreto e dalle disposizioni sull'ordinamento degli Archivi notarili, sono applicabili le norme vigenti per la ammissione agli impieghi civili dello Stato.

Roma, addì 30 dicembre 1938-XVII

Il Ministro: SOLMI

(275)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso a 18 posti di allievo istitutore (gruppo B) nel personale di educazione e di sorveglianza nell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive variazioni;

Visti i Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, 13 dicembre 1933, n. 1706; Regi decreti legge 28 novembre 1933, n. 1554, 5 luglio 1934, n. 1176, e R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172, 21 agosto 1937, n. 1542; e 21 ottobre 1937, n. 2179;

Visto il R. decreto 15 aprile 1909, n. 236, e 4 aprile 1935, n. 497, sull'ordinamento del personale dei Riformatori;

Visto il R. decreto 18 gennaio 1912, n. 20;

Visti i decreti di S. E. il Capo del Governo in data 16 giugno 1932, 17 dicembre 1932 e 9 settembre 1934, nonchè il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, e il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 8 ottobre 1938-XVI che autorizza a bandire i concorsi per l'ammissione ad impiegati nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno 1939-XVII;

Vista la lettera del 2 gennaio 1939-XVII n. 4991.6/1.3.1, con la quale la Presidenza del Consiglio consente di aumentare da 10 a 18 i posti di allievo istitutore da mettersi a concorso per l'anno 1939-XVII;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a 18 posti di allievo istitutore (gruppo *B*) nel personale di educazione e di sorveglianza nell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena.

Le donne sono escluse dal presente concorso.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso debbono, prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, essere provvisti di patente di abilitazione ad insegnamento elementare o titolo equipollente, ed essere iscritti al P. N. F.

I concorrenti, alla data del presente decreto, debbono avere compiuto l'età di anni 21 e non superata quella di 30, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto 18 gennaio 1912, n. 20.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 35 per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918, e per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 abbiano partecipato alle relative operazioni militari, ed elevato ad anni 39 per i mutilati ed invalidi di guerra e per la causa nazionale, per l'A. O., o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero, e per i decorati al valore militare, nonchè per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Inoltre, per coloro che risultino regolarmente iscritti al P. N. F. prima del 28 ottobre 1922, è concesso sul limite massimo di età un aumento di anni quattro.

Detto beneficio è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante a favore degli ex combattenti in genere, degli invalidi di guerra per l'A. O. o della causa nazionale, a norma del precedente capoverso.

Infine il limite massimo di età è elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*), ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione purchè non si superino i 45 anni.

La condizione di limite di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo dello Stato, come per i mutilati ed invalidi di guerra non è richiesta l'iscrizione al P. N. F.

La condizione del limite di età non è richiesta neppure per coloro che si trovino nel caso di cui all'art. 11 del R. decreto 4 febbraio 1937, n. 100.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6 e firmate dai candidati, dovranno essere presentate, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, alle Regie procure presso i tribunali del circondario in cui gli aspiranti hanno il loro domicilio o la loro abituale residenza, e dovranno essere corredate dai seguenti documenti debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante l'iscrizione al P. N. F., ai Gruppi universitari, od ai Fasci giovanili, secondo l'età, nonchè la data di iscrizione.

Tutti i certificati dovranno essere rilasciati su competente carta da bollo.

Ove trattasi di iscrizione da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che la iscrizione

non ebbe interruzioni, dovrà essere rilasciato dal segretario federale della Provincia e dovrà essere vistato per ratifica dal Ministro Segretario del P. N. F. o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del Partito stesso.

A tutti gli effetti il Partito Fascista Sammarinese è equiparato al P. N. F.

I certificati dei sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli rilasciati ai cittadini sammarinesi residenti nel Regno, saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati ante-Marcia su Roma, invece, rilasciati ai sammarinesi, secondo il caso, dal Segretario del P. F. S. o dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica di S. E. il Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista o di un Vice Segretario.

Per coloro che siano in possesso del brevetto di ferito per la causa Fascista dovrà attestare che non vi fu interruzione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Per l'ammissione al concorso degli italiani non regnicoli è necessaria l'iscrizione ai Fasci all'estero, comprovata da certificato redatto su carta legale, rilasciato dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero firmato dal Segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Detti certificati debbono essere sottoposti alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito, Ministro Segretario di Stato, e dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del P. N. F., solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Sono dispensati dal produrre il certificato di appartenenza ai Fasci di combattimento oltre che i mutilati ed invalidi di guerra di cui all'art. 2, anche gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'A. O., e quelli in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero;

3) certificato del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli, e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

6) certificato medico da rilasciarsi da un medico provinciale o militare, o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, ed immune da difetti ed imperfezioni che possono menomarne l'abilità al servizio, nonchè di avere statura non inferiore a m. 1,60, e di essere inoltre idoneo al servizio anche in Colonia.

Gli invalidi di guerra e quelli per la difesa delle Colonie dell'A. O. o per servizio militare non isolato all'estero, o per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà eventualmente sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7) foglio di congedo illimitato militare.

Il candidato dovrà documentare se sia ufficiale di complemento e così anche, nel caso contrario, non abbia potuto frequentare il corso allievi ufficiali perchè non idoneo fisicamente, o se della leva di mare non abbia potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla sua volontà.

Coloro che non hanno prestato servizio militare dovranno produrre il certificato di esito di leva, o di iscrizione nella lista medesima.

Infine coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o per le operazioni in A. O., presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare.

Gli ex combattenti dovranno produrre la dichiarazione integrativa da rilasciarsi dai distretti militari ai sensi della circolare n. 77 dell'8 gennaio 1923 del Ministero della guerra (*Gazzetta Ufficiale* 18 gennaio 1933, n. 291). Gli orfani dei caduti nella guerra 1915-1918 o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o in servizio militare non isolato all'estero o dei caduti per la causa fascista dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra; ed i figli degli invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'A. O., o per servizio militare non isolato all'estero, o per la causa fascista dimostreranno la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del loro domicilio o della loro abituale residenza. In entrambi i casi i certificati dovranno essere legalizzati dal Prefetto.

I marittimi imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918, dovranno con apposito certificato dimostrare tale loro qualità. I mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'A. O. o per servizio militare non isolato all'estero dovranno dimostrare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, oppure mediante uno dei certificati (mod. 69) rilasciato dalla Direzione generale pensioni di guerra, ovvero con dichiarazione rilasciata dalla competente Rappresentanza provinciale dell'Opera invalidi;

8) diploma originale del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente decreto, o certificato autentico rilasciato dall'autorità scolastica;

9) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio (da esibirsi solo dai coniugati o vedovi);

10) fotografia recente del candidato con firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio, ammenochè il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario personale;

11) dichiarazione dell'interessato da cui risulti che egli è di razza ariana.

L'ammissione al concorso è riservata al giudizio insindacabile del Ministro. Nono sono ammessi coloro che per due volte non abbiano conseguito la idoneità nell'esame di concorso per l'impiego di cui trattasi.

Art. 4.

I documenti di cui ai nn. 2, 3, 4, 5 e 6 del precedente art. 3 devono essere di data non anteriore a tre mesi di quella della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali, come funzionari di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 7 e 8 del citato art. 3 insieme a copia del loro stato di servizio civile, rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici, nonchè il certificato di cui al n. 2 (iscrizione al P. N. F.).

Art. 5.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda, nè si ammettono riferimenti ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si tiene conto della domanda presentata dopo il termine stabilito, od insufficientemente documentata.

I candidati che risiedono nelle Colonie potranno presentare la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti almeno 10 giorni innanzi alla prima prova di esami.

Per la presentazione dei documenti relativi a titoli preferenziali è concesso ai candidati ammessi alle prove orali la facoltà di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino, nei loro confronti, nuovi titoli preferenziali, agli effetti della nomina al posto, cui essi aspirano.

Art. 6.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e gli esami orali, ai quali saranno chiamati i concorrenti, risultati idonei nelle prove scritte, nei giorni che saranno successivamente comunicati ai singoli interessati.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 15 del R. decreto 4 aprile 1935, n. 497.

Per lo svolgimento delle prove d'esame si osserveranno le disposizioni contenute nel Capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 8.

Gli esami scritti verteranno su argomenti relativi alle seguenti materie:

1° storia d'Italia dal 1815 ad oggi;

2° nozioni elementari di diritto costituzionale;

3° elementi di pedagogia.

La prova orale cadrà sulle materie delle prove scritte ed inoltre su nozioni generali di legislazione corporativa, di statistica, special-

mento carcerario, di legislazione in genere per la prevenzione della delinquenza minorile, nonchè sull'ordinamento della G. I. L. e della Opera maternità ed infanzia; di geografia fisica e politica, particolarmente riguardo all'Italia.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire una votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e 2 giugno 1936, n. 1172 e 21 ottobre 1937, n. 2179.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'A. O., o in servizio militare non isolato all'estero, agli ex combattenti della guerra 1915-1918 e a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in A. O., ai legionari fiumani, agli iscritti ai fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, ai feriti per la causa fascista, ed in mancanza agli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'A. O., o per le operazioni militari in servizio non isolato all'estero, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, e successive estensioni, nella legge 12 giugno 1931, n. 777 e nel Regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, nonchè nel R. decreto 21 ottobre 1937, n. 2179.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno nominati allievi istitutori nel personale di educazione e sorveglianza nell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena.

Essi frequenteranno in Roma un apposito corso di perfezionamento della durata di tre mesi e sosterranno l'esame delle relative materie d'insegnamento ai sensi dell'art. 16 del R. decreto 4 aprile 1935, n. 497, e conseguiranno la nomina ad istitutore aggiunto se riconosciuti idonei dal Consiglio d'amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, ivi compreso il periodo di scuola.

I vincitori del concorso che siano impiegati statali non di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina ad istitutore aggiunto, fermo l'obbligo della frequenza del corso.

Art. 11.

A coloro che conseguiranno la nomina ad allievo istitutore compete il rimborso della sola spesa per il viaggio in seconda classe dalla loro residenza alla sede ove vengono destinati, nonchè l'assegno lordo mensile di L. 700, ed in quanto sussistano le condizioni prescritte, anche le aggiunte di famiglia, salvo le riduzioni di cui ai Regi decreti legge 20 novembre 1930, n. 1491, 14 aprile 1934, n. 561, e l'aumento di cui al R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033.

Le Regie procure sono pertanto incaricate del rilascio ai vincitori della richiesta concessione *C* per viaggi sulle ferrovie dello Stato e dell'apposito mod. 409 (scontrino comprovante l'acquisto di biglietto a tariffa ridotta per viaggi a spesa dello Stato).

Ove siano destinati a prestare servizio nel luogo del loro domicilio l'assegno lordo mensile è di L. 350, salvo le riduzioni e l'aumento di cui ai citati decreti.

I provenienti da altre Amministrazioni statali che siano già impiegati di ruolo, conservano lo stipendio se più favorevole, e l'aggiunta di famiglia di cui sono provvisti, incluso il supplemento di servizio attivo, ma con le limitazioni di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

Il Ministro: SOLMI

(325)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso a 11 posti di ispettore interprovinciale di 3ª classe nel ruolo dell'Ispettorato corporativo

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1931-X, n. 1684, convertito nella legge 16 giugno 1932-X, n. 886, modificato con il R. decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 804, sull'ordinamento dell'Ispettorato corporativo;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, sull'assunzione delle donne nelle Amministrazioni statali, ed il successivo R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente la ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, recante disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, concernente l'estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, per gli orfani e congiunti dei caduti della Guerra europea;

Visto il decreto 8 ottobre 1938-XVI del DUCE che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno XVII;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a 11 posti di ispettore interprovinciale di 3ª classe (grado 10°, gruppo *A*) del ruolo dell'Ispettorato corporativo.

A otto dei posti suddetti potranno concorrere coloro che, in possesso degli altri prescritti requisiti, siano muniti della laurea in ingegneria. A tre dei posti suddetti potranno concorrere coloro che, in possesso degli altri prescritti requisiti, siano muniti della laurea in scienze agrarie.

Al presente concorso non sono ammesse le donne.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, far pervenire al Ministero delle corporazioni, direzione generale del lavoro e del Segretariato delle corporazioni (Ispettorato corporativo centrale), corredata di tutti i documenti sotto elencati, domanda in carta da bollo da L. 6, dalla quale risultino in modo preciso: cognome e nome, paternità, luogo e data di nascita, stato di famiglia, a quale dei posti messi a concorso il candidato aspira, domicilio, indirizzo al quale si chiede che vengano trasmesse le comunicazioni.

Gli aspiranti residenti fuori del Regno hanno facoltà di presentare, entro il termine di 60 giorni, soltanto regolare domanda di ammissione al concorso, salvo a produrre i prescritti documenti almeno cinque giorni innanzi la prima prova scritta di esame.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, i cui limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto;

1) certificato in carta da bollo da L. 4, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci della Provincia in cui è iscritto l'aspirante, comprovante l'appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili di combattimento, e contenente l'indicazione del giorno, mese ed anno di decorrenza dell'iscrizione.

Per gli iscritti al Partito da epoca posteriore al 28 ottobre 1922 il certificato può essere rilasciato dal segretario o dal vice segretario del Fascio di combattimento, nel quale caso, però, deve essere vistato dal competente segretario della Fedrazione dei Fasci di combattimento, o dal vice segretario federale, o dal segretario federale amministrativo.

Qualora l'aspirante appartenga ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne dimostrazione con certificato rilasciato personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale è iscritto e che dovrà contenere, oltre l'anno, il mese e il giorno della data di decorrenza della effettiva iscrizione ai Fasci, esplicita dichiarazione che l'iscrizione continua ed è stata ininterrotta. Questo certificato deve essere vistato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o dal Segretario amministrativo, ovvero da uno dei Vice segretari del Partito stesso.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero da comprovare mediante certificato, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario federale del Fascio all'estero in cui risiede l'aspirante o dal Segretario generale dei Fasci all'estero, ovvero da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero.

I certificati di appartenenza al Partito degli aspiranti sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere rilasciati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

I certificati rilasciati ai cittadini sammarinesi residenti nel Regno, dovranno essere invece rilasciati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Anche nei casi di cui ai tre precedenti comma i certificati comprovanti l'iscrizione anteriore alla Marcia su Roma dovranno essere vistati, per ratifica, dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro segretario di Stato, o dal Segretario amministrativo, ovvero da uno dei Vice segretari del Partito stesso;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, debitamente legalizzato, dal quale risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, ha compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassato il 30° anno di età.

Il suddetto limite è elevato di cinque anni per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, per i legionari fiumani, e per coloro che in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato dopo il 5 maggio 1936-XIV a relative operazioni militari.

Per gli aspiranti mutilati, invalidi di guerra, invalidi per la causa fascista, invalidi per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, e per i decorati al valor militare o promossi per merito di guerra, il limite massimo di età è elevato a 39 anni.

Per gli aspiranti che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti massimi di età come sopra fissati sono aumentati di quattro anni.

Inoltre il limite massimo di età è elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste nei precedenti comma ed in ogni altra disposizione in vigore, fino però, complessivamente, al limite massimo di 45 anni di età.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che alla data del presente decreto rivestono la qualifica di impiegato civile statale di ruolo e per gli aspiranti in servizio civile non di ruolo, che alla data del R. decreto-legge n. 100 del 1937-XV (4 febbraio 1937), prestavano ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria. Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari;

3) certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4, debitamente legalizzato, dal quale risulti che l'aspirante è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato di buona condotta civile, morale e politica, rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune nel quale l'aspirante risiede da almeno un anno, ed, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o altri certificati dei podestà delle precedenti residenze entro l'anno. Detti certificati dovranno essere inoltre debitamente legalizzati;

5) certificato generale penale rilasciato, su carta da bollo da L. 12, dal casellario giudiziario, con l'autenticazione della firma del cancelliere da parte dell'autorità competente;

6) certificato medico, su carta da bollo da L. 4, debitamente legalizzato, comprovante che l'aspirante è dotato di sana e robusta costituzione fisica, che è esente da difetti e da imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento del servizio e contenente, inoltre, esplicita dichiarazione che l'aspirante è fisicamente atto a disimpegnare le mansioni di ispettore corporativo.

Gli invalidi di guerra ed i minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 dello stesso decreto.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati ad una visita, da effettuarsi da un medico o da un collegio medico di sua fiducia.

In seguito all'esito della visita il Ministro ha facoltà di escludere definitivamente dal concorso i candidati che non risultino fisicamente idonei al servizio che sono chiamati a prestare;

7) stato di famiglia, rilasciato su carta legale dal podestà del Comune nel quale l'aspirante ha il suo domicilio, debitamente legalizzato, e contenente precise e complete indicazioni sulla composizione della famiglia e sullo stato di ciascun componente. Questo documento deve essere prodotto soltanto dagli aspiranti coniugati, con o senza prole, o vedovi con prole;

8) foglio di congedo illimitato, o, a seconda dei casi, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, regolarmente aggiornato, ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal podestà del Comune in cui ha domicilio l'aspirante;

9) titolo di studio a seconda dei posti ai quali l'aspirante chiede di concorrere, e cioè:

a) diploma di laurea in ingegneria, per gli aspiranti ai posti di ispettore di 3ª classe riservati ai possessori di tale titolo;

b) diploma di laurea in scienze agrarie, per gli aspiranti ai posti di ispettore di 3ª classe riservati ai possessori di tale titolo;

In sostituzione del diploma originale di laurea potrà essere presentato un certificato rilasciato dalla scuola o dall'Istituto superiore presso il quale è stato conseguito il titolo originale, ovvero una copia del diploma stesso, autenticata da un Regio notaio e debitamente legalizzata ai sensi delle vigenti disposizioni.

Certificato dei voti riportati in ciascuno degli esami dei corsi di studi superiori;

10) fotografia dell'aspirante, tipo e formato tessera, autenticata su carta legale dal podestà o da un Regio notaio, con la legalizzazione da parte dell'autorità competente, a meno che l'aspirante sia provvisto di libretto ferroviario, circostanza di cui, ove ricorra, dovrà farsi esplicita menzione nella domanda di ammissione al concorso;

11) gli aspiranti ex combattenti dovranno presentare una copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, annotato delle eventuali benemerenze di guerra.

I legionari fiumani sono equiparati agli ex combattenti ai termini del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842.

Gli invalidi di guerra e quelli per la causa fascista produrranno l'apposito certificato rilasciato dal Ministero delle Finanze, Direzione generale delle pensioni di guerra.

I mutilati ed invalidi di guerra possono essere ammessi al concorso anche senza la presentazione del certificato di cui al precedente n. 1.

I feriti per la causa fascista e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti in originale o in copia autenticata da un Regio notaio e debitamente legalizzata, ovvero un certificato del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, che attesti che l'interessato è in possesso dei brevetti stessi. Gli orfani di guerra e dei caduti per la causa fascista, i figli degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa fascista dovranno

dimostrare tale loro qualità mediante certificato rilasciato in carta legale dalle autorità competenti; come pure mediante certificati rilasciati in carta legale dalle autorità competenti dovranno essere comprovati gli altri eventuali requisiti, che danno titolo a preferenza ai sensi delle vigenti disposizioni;

12) elenco in carta libera, firmato dall'aspirante, di tutti i documenti presentati a corredo della domanda di ammissione al concorso.

Art. 3.

I documenti di cui ai numeri 1, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 2 debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che appartengono all'Amministrazione statale in qualità di impiegati di ruolo debbono produrre copia del loro stato di servizio civile, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici, e sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 del precedente articolo.

Gli aspiranti in servizio civile non di ruolo, che si trovino nelle condizioni previste dal 7° comma del n. 2 del precedente articolo, dovranno comprovare la loro qualità mediante certificato rilasciato in carta legale dalla competente Amministrazione.

Gli aspiranti non impiegati di ruolo che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 3 e 4 del precedente articolo, ove vi suppliscano con certificato, in carta da bollo da L. 4, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta civile, morale e politica.

Gli aspiranti ufficiali in servizio permanente effettivo della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale sono dispensati dalla presentazione dei certificati di cui ai numeri 3, 4 e 5 qualora producano un certificato, rilasciato su carta da bollo da L. 4, dalla autorità da cui dipendono, dal quale risulti che l'interessato è ufficiale della Milizia in servizio permanente effettivo.

Art. 4.

Non ammesso il riferimento a documenti presentati presso le altre Amministrazioni. E' ammesso soltanto il riferimento a documenti che si trovino depositati, per concorsi, presso il Ministero delle corporazioni, salvo per la loro validità il disposto del 1° comma dell'articolo 3 del presente decreto.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero delle corporazioni (Direzione generale sopraindicata), quale ne sia la causa, pure se non imputabile all'aspirante, come pure la mancanza ed il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti prescritti, importano la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Il Ministro ha facoltà, a norma dell'art. 1, comma ultimo, del decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, di escludere, con decreto non motivato ed insindacabile, dall'ammissione al concorso, i candidati per i quali ritenga che sussistano motivi di incompatibilità con la qualità di impiegato dell'Ispettorato corporativo.

Art. 5.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, nei giorni che saranno fissati con successivo decreto del Ministro per le corporazioni.

Agli aspiranti ammessi al concorso sarà inviata lettera raccomandata con l'indicazione dei giorni fissati per gli esami scritti e dell'ora e dei locali in cui essi si svolgeranno.

L'assenza dagli esami sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed in una prova orale.

Per i concorrenti ai posti riservati ai laureati in ingegneria le prove scritte verteranno sulle seguenti materie: fisica tecnica, meccanica applicata alle macchine, tecnologie industriali (tecnologie tessili, meccaniche e metallurgiche). L'esame orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà su nozioni di ordinamento amministrativo, sindacale - corporativo del Regno.

Per i concorrenti ai posti di ispettore di 3ª classe riservati ai laureati in scienze agrarie le prove scritte verteranno sulle seguenti materie: agraria, economia rurale, estimo, meccanica agraria, costruzioni rurali, contabilità agraria, legislazione rurale. L'esame orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà su nozioni di ordinamento amministrativo, sindacale - corporativo del Regno.

Art. 7.

Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati otto ore, decorrenti dalla comunicazione del tema.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di almeno sette decimi, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuta in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

Art. 8.

I vincitori del concorso, sia laureati in ingegneria che in scienze agrarie, saranno collocati in un'unica graduatoria secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva.

A parità di voti e a parità dei requisiti preferenziali di legge sarà considerato come titolo di preferenza il diploma di scuole sindacali riconosciuto dal Ministero delle corporazioni.

Art. 9.

La nomina dei vincitori ad ispettore interprovinciale di 3ª classe nell'Ispettorato corporativo, verrà fatta a titolo di prova, per il periodo di mesi sei, prorogabile, a giudizio del competente Consiglio di amministrazione, di un ulteriore periodo di mesi sei.

Compiuto con buon esito il periodo di prova, i vincitori suddetti saranno collocati nel grado 10° del gruppo *A* del ruolo dell'Ispettorato corporativo.

Art. 10.

Sarà dichiarato dimissionario il vincitore che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non assuma servizio nel termine prefisso presso l'ufficio interprovinciale dell'Ispettorato corporativo al quale sarà assegnato dal Ministero.

Art. 11.

La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per le corporazioni e sarà composta:

a) di un direttore generale del Ministero delle corporazioni, presidente;

b) di un ispettore generale del ruolo dell'Ispettorato corporativo;

c) di due ispettori centrali di grado non inferiore al 6°, e di un ispettore capo del ruolo dell'Ispettorato predetto;

d) di un delegato corporativo di grado non inferiore al 6°;

e) di un professore insegnante in una Scuola per gli ingegneri del Regno, per i posti riservati ai laureati in ingegneria;

f) di un professore insegnante in una Scuola superiore di agricoltura del Regno, per i posti riservati ai laureati in scienze agrarie.

Alle sedute preparatorie per la determinazione dei criteri generali da seguire nella valutazione delle prove ed a quelle per la formazione della graduatoria finale, dovranno intervenire, con voto deliberativo, tanto il professore della Scuola di ingegneria che quello della Scuola superiore di agricoltura.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 novembre 1938-XVII

Il Ministro: LANTINI

(276)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso a cinque posti di vice segretario nel ruolo dell'Ispettorato corporativo

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1931-X, n. 1684, convertito nella legge 16 giugno 1932-X, n. 886, modificato con il R. decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 804, sull'ordinamento dell'Ispettorato corporativo;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, sull'assunzione delle donne nelle Amministrazioni statali, ed il successivo R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922.

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati e degli invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti dei caduti di guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, recante disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, che estende ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti dei caduti della guerra Europea;

Visto il decreto 8 ottobre 1938-XVI del Capo del Governo che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno XVII;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a cinque posti di vicesegretario (grado 11°, gruppo *A*) del ruolo dell'Ispettorato corporativo, al quale potranno partecipare coloro che, in possesso degli altri prescritti requisiti, siano muniti della laurea in giurisprudenza, o in scienze economiche e commerciali, o in scienze politiche.

Al presente concorso non sono ammesse le donne.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, far pervenire al Ministero delle Corporazioni, Direzione generale del lavoro e del Segretariato delle corporazioni (Ispettorato corporativo centrale) corredata di tutti i documenti sotto elencati, domanda in carta da bollo da L. 6, dalla quale risultino in modo preciso: cognome e nome, paternità, luogo e data di nascita, stato di famiglia, domicilio, indirizzo al quale si chiede che vengano trasmesse le comunicazioni.

Nella istanza dovrà altresì essere specificato su quale delle lingue estere di cui all'art. 6 del presente bando il candidato intende sostenere la prova.

Gli aspiranti residenti fuori del Regno hanno facoltà di presentare, entro il termine di 60 giorni, soltanto regolare domanda di ammissione al concorso salvo a produrre i prescritti documenti almeno cinque giorni innanzi la prima prova di esame.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età, i cui limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto:

1) certificato in carta da bollo da L. 4, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci della Provincia in cui è iscritto l'aspirante, comprovante l'appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili di combattimento, e contenente l'indicazione del giorno, mese ed anno di decorrenza dell'iscrizione;

Per gli iscritti al Partito da epoca posteriore al 28 ottobre 1922 il certificato può essere rilasciato dal Segretario o dal Vice segretario del Fascio di combattimento, nel quale caso, però, deve essere vistato dal competente segretario della Federazione dei Fasci di combattimento, o dal vice segretario federale, o dal segretario federale amministrativo.

Qualora l'aspirante appartenga ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne dimostrazione con certificato rilasciato personalmente dal Segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale è iscritto, e che dovrà contenere oltre l'anno, il mese ed il giorno della data di decorrenza della effettiva iscrizione ai Fasci, esplicita dichiarazione che l'iscrizione continua ed è stata ininterrotta. Questo certificato deve essere vistato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o dal Segretario amministrativo, ovvero da uno dei Vice segretari del Partito stesso.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero da comprovare mediante certificato, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario federale del Fascio all'estero in cui risiede l'aspirante o dal Segretario generale dei Fasci all'estero, ovvero da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero.

I certificati di appartenenza al Partito degli aspiranti Sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere rilasciati dal segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

I certificati rilasciati ai cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovranno essere invece rilasciati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Anche nei casi di cui ai tre precedenti comma i certificati comprovanti l'iscrizione anteriore alla Marcia su Roma, dovranno essere vistati, per ratifica, dal Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, o dal Segretario amministrativo, ovvero da uno dei Vice segretari del Partito stesso;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, debitamente legalizzato, dal quale risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, ha compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassato il 30° anno di età.

Il suddetto limite è elevato di 5 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-1918; per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, per i legionari fiumani, e per coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato dopo il 5 maggio 1936-XIV a relative operazioni militari.

Per gli aspiranti mutilati, invalidi di guerra, invalidi per la causa fascista, invalidi per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, e per i decorati al valor militare o promossi per merito di guerra, il limite massimo di età è elevato a 39 anni.

Per gli aspiranti che risultino regolarmente iscritti al P.N.F. senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'intervento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti massimi di età come sopra fissati sono aumentati di 4 anni.

Inoltre il limite massimo di età è elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste nei precedenti comma ed in ogni altra disposizione in vigore, fino però complessivamente al limite massimo di 45 anni di età.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che alla data del presente decreto rivestono la qualifica di impiegato civile statale di ruolo e per gli aspiranti in servizio civile non di ruolo, che alla data del R. decreto-legge n. 100 del 1937-XV (4 febbraio 1937-XV) prestavano ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella Ferroviaria.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari;

3) certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4, debitamente legalizzato, dal quale risulti che l'aspirante è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato di buona condotta civile morale e politica, rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune nel quale l'aspirante risiede da almeno 1 anno, ed, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del Podestà o altri certificati dei podestà delle precedenti residenze entro l'anno. Detti certificati dovranno essere inoltre debitamente legalizzati;

5) certificato generale penale, rilasciato su carta da bollo da L. 12 dal casellario giudiziario, con l'autenticazione della firma del cancelliere da parte dell'autorità competente;

6) certificato medico, su carta da bollo da L. 4, debitamente legalizzato, comprovante che l'aspirante è dotato di sana e robusta costituzione fisica, che è esente da difetti e da imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento del servizio e che è fisicamente atto a disimpegnare le mansioni di impiegato statale.

Gli invalidi di guerra e i minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 dello stesso decreto.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i candidati ad una visita da effettuarsi da un medico o da un collegio medico di sua fiducia.

In seguito all'esito della visita il Ministro ha facoltà di escludere definitivamente dal concorso i candidati che non risultino fisicamente idonei al servizio che sono chiamati a prestare;

7) stato di famiglia rilasciato su carta legale dal podestà del Comune al quale l'aspirante ha il suo domicilio, debitamente legalizzato, e contenente precise e complete indicazioni sulla composizione della famiglia e sullo stato di ciascun componente. Questo documento deve essere prodotto dagli aspiranti coniugati, con o senza prole, o vedovi con prole;

8) foglio di congedo illimitato, o, a seconda dei casi, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, regolarmente aggiornato, ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal podestà del Comune in cui ha domicilio l'aspirante;

9) diploma di laurea in giurisprudenza, o in scienze economiche e commerciali, o in scienze politiche.

In sostituzione del diploma originale di laurea potrà essere presentato un certificato rilasciato dalla Università od Istituto superiore presso il quale è stato conseguito il titolo originale, ovvero copia del titolo originale autenticata da un Regio notaio e debitamente legalizzata ai sensi delle vigenti disposizioni.

Certificato dei voti riportati in ciascuno degli esami dei corsi di studi superiori;

10) fotografia dell'aspirante, tipo e formato tessera, autenticata su carta legale dal podestà o da un Regio notaio ,con la legalizzazione da parte dell'autorità competente, a meno che l'aspirante sia provvisto di libretto ferroviario, circostanza di cui, ove ricorra, dovrà farsi esplicita menzione della domanda di ammissione al concorso;

11) gli aspiranti ex combattenti dovranno presentare una copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, annotato delle eventuali benemerenze di guerra.

I legionari fiumani sono equiparati agli ex combattenti, ai termini del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842.

Gli invalidi di guerra e quelli per la causa fascista produrranno l'apposito certificato rilasciato dal Ministero delle finanze, Direzione generale delle pensioni di guerra.

I mutilati ed invalidi di guerra possono essere ammessi al concorso anche senza la presentazione del certificato di cui al precedente n. 1.

I feriti per la causa fascista e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di Combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti in originale o in copia autenticata da un Regio notaio e debitamente legalizzata, ovvero un certificato del Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, che attesti che l'interessato è in possesso dei brevetti stessi. Gli orfani di guerra e dei caduti per la causa fascista, i figli degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa fascista dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato rilasciato in carta legale dalle Autorità competenti; come pure mediante certificati rilasciati in carta legale dalle Autorità competenti, dovranno essere comprovanti gli altri eventuali requisiti che danno titolo a preferenza ai sensi delle vigenti disposizioni;

12) elenco in carta libera, firmato dall'aspirante, di tutti i documenti presentati a corredo della domanda d'ammissione al concorso.

Art. 3.

I documenti di cui ai numeri 1, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 2, debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che appartengono alla Amministrazione statale in qualità di impiegati di ruolo debbono produrre copia del loro stato di servizio civile rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici, e sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 del precedente articolo.

Gli aspiranti in servizio civile, non di ruolo, che si trovino nelle condizioni previste dal 7° comma del n. 2 del precedente articolo, dovranno comprovare la loro qualità mediante certificato rilasciato in carta legale dalla competente Amministrazione.

Gli aspiranti non impiegati di ruolo che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 3, 4 del precedente articolo, ove vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta civile, morale e politica.

Gli aspiranti ufficiali in servizio permanente effettivo della M.V.S.N. sono dispensati dalla presentazione dei certificati di cui ai numeri 3, 4 e 5, qualora producano un certificato, rilasciato su carta da bollo da L. 4 dalla Autorità da cui dipendono, dal quale risulti che l'interessato è ufficiale della Milizia in servizio permanente effettivo.

Art. 4.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati presso le altre Amministrazioni. E' ammesso soltanto il riferimento a documenti che si trovino depositati, per concorsi, presso il Ministero delle corporazioni, salvo, per la loro validità, il disposto del 1° comma dell'art. 3 del presente decreto.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero delle corporazioni (Direzione generale sopraindicata) quale ne sia la causa, pure se non imputabile all'aspirante, come pure la mancanza o il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti prescritti, importano la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Il Ministero ha facoltà a norma dell'art. 1, comma ultimo, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, di escludere, con decreto non motivato e insindacabile, dall'ammissione al concorso, i candidati per i quali ritenga che sussistano motivi di incompatibilità con la qualità di impiegato dell'Ispettorato corporativo.

Art. 5.

Le prove scritte avranno luogo a Roma nei giorni che saranno fissati con successivo decreto del Ministro per le corporazioni.

Agli aspiranti ammessi al concorso sarà inviata lettera raccomandata con l'indicazione dei giorni fissati per gli stessi esami scritti e dell'ora e dei locali in cui essi si svolgeranno.

L'assenza dagli esami sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed in una prova orale.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

Legislazione del lavoro e diritto corporativo, diritto amministrativo del Regno (trattazione e risoluzione di un quesito), economia generale e corporativa.

La prova orale verterà sul diritto costituzionale ed amministrativo del Regno, sulla legislazione del lavoro e sul diritto corporativo, sulla economia generale e corporativa, sul diritto civile (diritti reali e obbligazioni), sul diritto commerciale, sulla contabilità dello Stato, sulla statistica metodologica, sulla lingua francese, e inglese o tedesca, a scelta del candidato.

Art. 7.

Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati 8 ore, decorrenti dalla comunicazione del tema.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di almeno 7 decimi, e non meno di 6 decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuta in essa la votazione di almeno 6 decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

Art. 8.

I vincitori del concorso saranno collocati in graduatoria secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva.

A parità di voti ed a parità dei requisiti preferenziali di legge sarà considerato come titolo di preferenza il diploma di scuole universitarie di perfezionamento in scienze corporative.

Art. 9.

La nomina dei vincitori a vice segretario nell'Ispettorato corporativo, verrà fatta a titolo di prova per il periodo di mesi 6 prorogabile, a giudizio del competente Consiglio di amministrazione, di un ulteriore periodo di mesi 6.

Compiuto con buon esito il periodo di prova i vincitori suddetti saranno collocati nel grado 11° del gruppo *A* del ruolo dell'Ispettorato corporativo.

Art. 10.

Sarà dichiarato dimissionario il vincitore che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non assuma servizio nel termine prefisso presso l'ufficio dell'Ispettorato corporativo al quale sarà assegnato dal Ministero.

Art. 11.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per le corporazioni e sarà composta:

a) di un direttore generale del Ministero delle corporazioni, presidente;

b) di un ispettore generale del ruolo dell'Ispettorato corporativo;

c) di due ispettori centrali di grado non inferiore al 6°;

d) di due delegati corporativi di grado non inferiore al 6°;

e) di un magistrato di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte d'appello e di un professore insegnante legislazione del lavoro o economia corporativa di una Università od Istituto superiore del Regno.

Alla Commissione potranno essere aggiunti uno o più professori insegnanti le lingue estere di cui all'art. 6, i quali parteciperanno ai lavori della Commissione solo per quanto riguarda l'accertamento della conoscenza delle lingue, ed avranno voto deliberativo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 novembre 1938-XVII

Il Ministro: LANTINI

(277)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso a 15 posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo dell'Ispettorato corporativo

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1931-X, n. 1684, convertito nella legge 16 giugno 1932-X, n. 886, modificato con il R. decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 804, sull'ordinamento dell'Ispettorato corporativo;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, sulla assunzione delle donne nelle Amministrazioni statali, ed il successivo R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie per i caduti della causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti di guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, con il quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, recante disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, che estende ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti dei caduti della guerra europea;

Visto il decreto 8 ottobre 1938-XVI del Capo del Governo, che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno XVII;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a quindici posti di ispettore aggiunto di 3ª classe (grado 11°, gruppo *B*), del ruolo dell'Ispettorato corporativo.

A undici dei posti suddetti potranno concorrere coloro che, in possesso degli altri prescritti requisiti, siano muniti del diploma di perito tecnico industriale. A quattro dei posti suddetti potranno concorrere coloro che, in possesso degli altri prescritti requisiti, siano muniti del diploma di ragioniere e perito commerciale.

Al presente concorso non sono ammesse le donne.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno, entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, far pervenire al Ministero delle corporazioni, Direzione generale del lavoro e del segretariato delle corporazioni (Ispettorato corporativo centrale), corredata di tutti i documenti sotto elencati, domanda in carta da bollo da L. 6, dalla quale risultino in modo preciso: cognome e nome, paternità, luogo e data di nascita, stato di famiglia, a quale dei posti messi a concorso il candidato aspira, domicilio, indirizzo al quale si chiede che vengano trasmesse le comunicazioni.

Gli aspiranti residenti fuori del Regno hanno facoltà di presentare, entro il termine di sessanta giorni, soltanto regolare domanda di ammissione al concorso, salvo a produrre i prescritti documenti almeno cinque giorni innanzi la prima prova scritta di esame.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età, i cui limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto.

1) Certificato in carta da bollo da L. 4, rilasciato dal segretario della Federazione dei fasci della Provincia in cui è iscritto l'aspirante, comprovante l'appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili di combattimento, e contenente l'indicazione del giorno, mese ed anno di decorrenza dell'iscrizione.

Per gli iscritti al Partito da epoca posteriore al 28 ottobre 1922 il certificato può essere rilasciato dal segretario o dal vice segretario del Fascio di combattimento, nel qual caso, però, deve essere vistato dal competente segretario della Federazione dei Fasci di combattimento o dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo.

Qualora l'aspirante appartenga ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne dimostrazione con certificato rilasciato personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale è iscritto, e che dovrà contenere, oltre l'anno, il mese e il giorno della data di decorrenza della effettiva iscrizione ai Fasci, esplicita dichiarazione che l'iscrizione continua ed è stata ininterrotta. Questo certificato deve essere vistato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o dal Segretario amministrativo, ovvero da uno dei vice segretari del Partito stesso.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero, da comprovare mediante certificato redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario federale del Fascio all'estero in cui risiede l'aspirante o dal Segretario generale dei Fasci all'estero, ovvero da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero.

I certificati di appartenenza al Partito degli aspiranti sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere rilasciati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

I certificati rilasciati ai cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovranno essere invece rilasciati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Anche nei casi di cui ai tre precedenti comma i certificati comprovanti l'iscrizione anteriore alla Marcia su Roma dovranno essere vistati, per ratifica, dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o dal Segretario amministrativo, ovvero da uno dei Vice segretari del Partito stesso;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 6, debitamente legalizzato, dal quale risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, ha compiuto l'età di 18 anni, e non oltrepassato il 30° anno di età.

Il suddetto limite è elevato di cinque anni per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare, durante la guerra 1915-1918, per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, per i legionari fiumani, e per coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato dopo il 5 maggio 1936-XIV a relative operazioni militari.

Per gli aspiranti mutilati, invalidi di guerra, invalidi per la causa fascista, invalidi per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, e per i decorati al valor militare o promossi per merito di guerra, il limite massimo di età è elevato a 39 anni.

Per gli aspiranti che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, e per i feriti per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti di età come sopra fissati sono aumentati di quattro anni.

Inoltre il limite massimo di età è elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste nei precedenti comma ed in ogni altra disposizione in vigore, fino però, complessivamente, al limite massimo di 45 anni di età.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che alla data del presente decreto rivestono la qualifica di impiegato civile statale di ruolo o per gli aspiranti in servizio civile non di ruolo, che alla data del R. decreto-legge n. 100 del 1937-XV (4 febbraio 1937-XV) prestavano ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria. Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari;

3) certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4, debitamente legalizzato, dal quale risulti che l'aspirante è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato di buona condotta civile, morale e politica, rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune nel quale l'aspirante risiede da almeno un anno, ed, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o altri certificati dei podestà delle precedenti residenze entro l'anno. Detti certificati dovranno essere inoltre debitamente legalizzati;

5) certificato generale penale rilasciato, su carta da bollo da L. 12, dal casellario giudiziario, con l'autenticazione della firma del cancelliere da parte dell'autorità competente;

6) certificato medico, su carta da bollo da L. 4, debitamente legalizzato, comprovante che l'aspirante è dotato di sana e robusta costituzione fisica, che è esente da difetti e da imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento del servizio, e contenente, inoltre, esplicita dichiarazione che l'aspirante è fisicamente atto a disimpegnare le mansioni di ispettore corporativo.

Gli invalidi di guerra ed i minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 dello stesso decreto.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati ad una visita, da effettuarsi da un medico o da un collegio medico di sua fiducia.

In seguito all'esito della visita il Ministro ha facoltà di escludere definitivamente dal concorso i candidati che non risultino fisicamente idonei al servizio che sono chiamati a prestare;

7) stato di famiglia, rilasciato su carta legale dal podestà del Comune nel quale l'aspirante ha il suo domicilio, debitamente legalizzato, e contenente precise e complete indicazioni sulla composizione della famiglia e sullo stato di ciascun componente.

Questo documento deve essere prodotto soltanto dagli aspiranti coniugati, con o senza prole, o vedovi con prole;

8) foglio di congedo illimitato, o, a seconda dei casi, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, regolarmente aggiornato, ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal podestà del Comune in cui ha domicilio l'aspirante;

9) titolo di studio a seconda dei posti ai quali l'aspirante chiede di concorrere e cioè:

a) diploma di abilitazione a perito tecnico industriale;

b) diploma di ragioniere e perito commerciale.

Non sono valevoli, per l'ammissione al concorso, titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli sopra indicati rilasciati dal cessato Impero austro-ungarico.

E' data la facoltà di sostituire il diploma originale con un certificato rilasciato dall'Istituto presso il quale il diploma è stato conseguito, legalizzato dalla competente autorità scolastica, ovvero da una copia del diploma stesso autenticata da un Regio notaio e legalizzata a norma delle vigenti disposizioni;

10) fotografia dell'aspirante, tipo e formato tessera, autenticata su carta legale dal podestà o da un Regio notaio con la legalizzazione da parte dell'autorità competente, a meno che l'aspirante sia provvisto di libretto ferroviario, circostanza di cui, ove ricorra, dovrà farsi esplicita menzione nella domanda di ammissione al concorso;

11) gli aspiranti ex combattenti dovranno presentare una copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, annotato delle eventuali benemerenze di guerra.

I legionari fiumani sono equiparati agli ex combattenti ai termini del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842.

Gli invalidi di guerra e quelli per la causa fascista produrranno l'apposito certificato rilasciato dal Ministero delle finanze, Direzione generale delle pensioni di guerra.

I mutilati ed invalidi di guerra possono essere ammessi al concorso anche senza la presentazione del certificato di cui al precedente n. 1.

I feriti per la causa fascista e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti in originale o in copia autenticata da un Regio notaio e debitamente legalizzata, ovvero un certificato del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, che attesti che l'aspirante è in possesso dei brevetti stessi. Gli orfani di guerra e dei caduti per la causa fascista, i figli degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa fascista dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato rilasciato in carta legale dalle autorità competenti, come pure mediante certificati rilasciati in carta legale dalle autorità competenti dovranno essere comprovati gli altri eventuali requisiti che danno titolo a preferenza ai sensi delle vigenti disposizioni;

12) elenco in carta libera, firmato dall'aspirante, di tutti i documenti presentati a corredo della domanda di ammissione al concorso.

Art. 3.

I documenti di cui ai numeri 1), 3), 4), 5), 6) e 7) dell'art. 2 debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che appartengono alla Amministrazione statale in qualità di impiegati di ruolo debbono produrre copia del loro stato di servizio civile, rilasciato ad autenticato dai superiori gerarchici, e sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del precedente articolo.

Gli aspiranti in servizio civile non di ruolo, che si trovino nelle condizioni previste dal 7° comma del n. 2 del precedente articolo, dovranno comprovare la loro qualità mediante certificato rilasciato in carta legale dalla competente Amministrazione.

Gli aspiranti non impiegati di ruolo che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 3 e 4 del precedente articolo, ove vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta civile, morale e politica.

Gli aspiranti ufficiali in servizio permanente effettivo della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale sono dispensati dalla presentazione dei certificati di cui ai numeri 3), 4) e 5) qualora producano un certificato, rilasciato su carta da bollo da L. 4 dalla autorità da cui dipendono, dal quale risulti che l'interessato è ufficiale della Milizia in servizio permanente effettivo.

Art. 4.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati presso le altre Amministrazioni. E' ammesso soltanto il riferimento a documenti che si trovino depositati, per concorsi, presso il Ministero delle corporazioni, salvo per la loro validità il disposto del 1° comma dell'art. 3 del presente decreto.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero delle corporazioni (Direzione generale) sopraindicata, quale ne sia la causa, pure se non imputabile all'aspirante, come pure la mancanza ed il ritardo della presentazione o nell'arrivo dei documenti prescritti, importano la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Il Ministro ha facoltà a norma dell'art. 1, comma ultimo, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, di escludere, con decreto non motivato ed insindacabile, dall'ammissione al concorso, i candidati per i quali ritenga che sussistano motivi di incompatibilità con la qualifica di funzionario dell'Ispettorato corporativo.

Art. 5.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, nei giorni che saranno fissati con successivo decreto del Ministero per le corporazioni.

Agli aspiranti ammessi al concorso sarà inviata lettera raccomandata con l'indicazione dei giorni fissati per gli esami scritti e dell'ora e dei locali in cui si svolgeranno.

L'assenza dagli esami sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in quattro prove: tre scritte ed una orale.

Per i concorrenti ai posti da conferire ai periti tecnici industriali, le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1. Composizione di lingua italiana su materia di cultura generale;
2. Legislazione del lavoro e diritto corporativo;
3. Tecnologie industriali (tecnologie tessili, meccaniche e metallurgiche, del legno).

La prova orale verterà sulla legislazione del lavoro e sul diritto corporativo, sulle tecnologie industriali, (tecnologie tessili, meccaniche e metallurgiche, del legno), sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo del Regno, sulla computisteria e su elementi di statistica metodologica.

Per i concorrenti ai posti da conferire ai ragionieri e periti commerciali, le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1. Legislazione del lavoro e diritto corporativo;
2. Ragioneria e computisteria;
3. Nozioni di economia generale e corporativa.

La prova orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà su nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo, su nozioni di diritto commerciale (dei commercianti, delle società commerciali, dei libri di commercio, della cambiale degli altri titoli di credito, del fallimento), su nozioni di scienza delle finanze, su nozioni di contabilità generale dello Stato, su elementi di merceologia, su nozioni di statistica metodologica.

Art. 7.

Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati otto ore, decorrenti dalla comunicazione del tema.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di almeno sette decimi, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella nuova prova orale.

Art. 8.

I vincitori del concorso, tanto se periti tecnici industriali che licenziati dalla sezione commercio e ragioneria dell'Istituto tecnico superiore, saranno collocati in un'unica graduatoria secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva.

A parità dei voti ed a parità dei requisiti di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sarà considerato come titolo di preferenza il diploma di scuole sindacali riconosciute dal Ministero delle corporazioni.

Art. 9.

La nomina dei vincitori ad ispettore aggiunto di 3ª classe dell'Ispettorato corporativo verrà fatta a titolo di prova per il periodo di mesi sei, prorogabile, a giudizio del competente Consiglio di amministrazione, di un ulteriore periodo di mesi sei.

Compiuto con buon esito il periodo di prova i vincitori suddetti saranno collocati nel grado 11°, gruppo *B*, del ruolo dell'Ispettorato corporativo.

Art. 10.

Sarà dichiarato dimissionario il vincitore che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non assuma servizio nel termine prefisso presso l'ufficio al quale sarà assegnato dal Ministero.

Art. 11.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per le corporazioni e sarà composta:

a) di un direttore generale del Ministero delle corporazioni, presidente;

b) di un ispettore generale del ruolo dell'Ispettorato corporativo;

c) di due ispettori centrali di grado non inferiore al 6° e di un ispettore capo del ruolo predetto;

d) di due delegati corporativi di grado non inferiore al 7°;

e) di un professore insegnante tecnologia industriale in un Regio istituto del Regno (per i candidati concorrenti ai posti da conferire ai periti tecnici industriali);

f) di un professore insegnante ragioneria in un istituto superiore o in un istituto tecnico superiore del Regno e di un magistrato di grado non inferiore al 6° (per i candidati concorrenti ai posti da conferire ai ragionieri e periti commerciali).

Alle sedute preparatorie per la determinazione dei criteri generali da seguire nella valutazione delle prove ed a quelle per la formazione della graduatoria finale dovranno intervenire con voto deliberativo tanto il professore insegnante tecnologia industriale quanto il professore insegnante ragioneria e il magistrato, di cui alle lettere *e*) ed *f*) del presente articolo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 novembre 1938-XVII

Il Ministro: LANTINI

(278)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso a 30 posti di alunno d'ordine nel ruolo dell'Ispettorato corporativo

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale combattente;

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1931-X, n. 1684, convertito nella legge 16 giugno 1932-X, n. 886, modificato con il R. decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 804, sull'ordinamento dell'Ispettorato corporativo;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, sulla assunzione delle donne nelle Amministrazioni statali, ed il successivo R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la

difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, recante disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, che estende ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti, le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti della guerra europea;

Visto il decreto 8 ottobre 1938-XVI del Capo del Governo che autorizza a bandire i concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno XVII;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a 30 posti di alunno d'ordine (grado 13°, gruppo *C*) del ruolo dell'Ispettorato corporativo.

Al presente concorso non sono ammesse le donne.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, far pervenire al Ministero delle corporazioni, Direzione generale del lavoro e del segretario delle corporazioni (Ispettorato corporativo centrale), corredata di tutti i documenti sotto elencati, domanda in carta da bollo da L. 6, dalla quale risultino in modo preciso: cognome e nome, paternità, luogo e data di nascita, stato di famiglia, domicilio, in quale delle città indicate nel primo comma dell'art. 5, l'aspirante chiede di sostenere gli esami scritti.

Gli aspiranti residenti fuori del Regno hanno facoltà di presentare, entro il termine di sessanta giorni, soltanto regolare domanda di ammissione al concorso salvo a produrre i prescritti documenti almeno cinque giorni innanzi la prima prova scritta di esame.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età, i cui limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto.

1) Certificato, in carta da bollo da L. 4, rilasciato dal segretario della Federazione dei fasci della Provincia in cui è iscritto l'aspirante, comprovante l'appartenenza ai Fasci di combattimento e ai Gruppi universitari fascisti e ai Fasci giovanili di combattimento e contenente l'indicazione del giorno, mese ed anno di decorrenza dell'iscrizione.

Per gli iscritti al Partito da epoca posteriore al 28 ottobre 1922 il certificato può essere rilasciato dal segretario o dal vice segretario del Fascio di combattimento, nel quale caso però deve essere vistato dal competente segretario della Federazione del Fascio di combattimento o dal vice segretario federale, o dal segretario federale amministrativo.

Qualora l'aspirante appartenga ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne dimostrazione con certificato rilasciato personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale è iscritto, e che dovrà contenere, oltre l'anno, il mese e il giorno della data di decorrenza della effettiva iscrizione ai Fasci, esplicita dichiarazione che l'iscrizione continua ed è stata ininterrotta. Questo certificato deve essere vistato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o dal Sgeretario amministrativo, ovvero da uno dei Vice segretari del Partito stesso.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero da comprovare mediante certificato redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario federale del Fascio all'estero, in cui risiede l'aspirante, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero, ovvero da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero.

I certificati di appartenenza al Partito degli aspiranti sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere rilasciati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

I certificati rilasciati ai cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovranno essere invece rilasciati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Anche nei casi di cui ai tre precedenti comma i certificati comprovanti l'iscrizione anteriore alla Marcia su Roma, dovranno essere vistati, per ratifica, dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o dal Segretario amministrativo, ovvero da uno dei Vice segretari del Partito stesso;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, debitamente legalizzato, dal quale risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, ha compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassato il 25° anno di età.

Il suddetto limite è elevato di cinque anni per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-1918, per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, per i legionari fiumani, e per coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato dopo il 5 maggio 1936-XIV a relative operazioni militari.

Per gli aspiranti mutilati, invalidi di guerra, invalidi per la causa fascista, invalidi per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito a partecipazione ed operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e per i decorati al valor militare o promossi per merito di guerra, il limite massimo di età è elevato a 39 anni.

Per gli aspiranti che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti massimi di età come sopra fissati sono aumentati di quattro anni.

Inoltre il limite massimo di età è elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste nei precedenti comma ed in ogni altra disposizione in vigore, fino però, complessivamente, al limite massimo di 45 anni di età.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che alla data del presente decreto rivestono la qualifica di impiegato civile statale di ruolo e per gli aspiranti in servizio civile non di ruolo, che alla data del R. decreto-legge n. 100, del 1937-XV (4 febbraio 1937-XV) prestavano ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria. Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari;

3) certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4, debitamente legalizzato, dal quale risulti che l'aspirante è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato di buona condotta civile, morale e politica, rilasciato su carta da bollo da L. 4, dal podestà del Comune nel quale l'aspirante risiede da almeno un anno, ed, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o altri certificati dei podestà delle precedenti residenze entro l'anno. Detti certificati dovranno essere inoltre debitamente legalizzati;

5) certificato generale penale rilasciato, su carta da bollo da L. 12, dal casellario giudiziario, con l'autenticazione della firma del cancelliere da parte dell'autorità competente;

6) certificato su carta da bollo da L. 4, debitamente legalizzato, comprovante che l'aspirante è dotato di sana e robusta costituzione fisica, che è esente da difetti e da imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento del servizio, e che è fisicamente atto a disimpegnare le mansioni di impiegato statale.

Gli invalidi di guerra ed i minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 dello stesso decreto.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati ad una visita, da effettuarsi da un medico o da un collegio medico di sua fiducia.

In seguito all'esito della visita il Ministro ha facoltà di escludere definitivamente dal concorso i candidati che non risultino fisicamente idonei al servizio che sono chiamati a prestare;

7) stato di famiglia, rilasciato su carta legale dal podestà del Comune nel quale l'aspirante ha il suo domicilio, debitamente legalizzato, e contenente precise e complete indicazioni sulla composizione della famiglia e sullo stato di ciascun componente. Questo documento deve essere prodotto soltanto dagli aspiranti coniugati, con o senza prole, o vedovi con prole;

8) foglio di congedo illimitato, o, a seconda dei casi, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, regolarmente aggiornato, ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal podestà del Comune in cui ha domicilio l'aspirante;

9) diploma di licenza di scuola media inferiore e diplomi equipollenti.

E' data facoltà di sostituire il diploma originale con un certificato rilasciato dall'istituto o dalla scuola presso cui il diploma è stato conseguito, legalizzato dalla competente autorità scolastica, ovvero con una copia del diploma stesso autenticata da un Regio notaio e legalizzata a norma delle vigenti disposizioni;

10) fotografia dell'aspirante, tipo e formato tessera, autenticata su carta legale dal podestà o da un Regio notaio, con la legalizzazione da parte dell'autorità competente, a meno che l'aspirante sia provvisto di libretto ferroviario, circostanza di cui, ove ricorra, dovrà farsi esplicita menzione nella domanda di ammissione al concorso;

11) gli aspiranti ex combattenti dovranno presentare una copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, annotato delle eventuali benemerenze di guerra.

I legionari fiumani sono equiparati agli ex combattenti ai termini del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842.

Gli invalidi di guerra e quelli per la causa fascista produrranno l'apposito certificato rilasciato dal Ministero delle finanze, Direzione generale delle pensioni di guerra.

I mutilati ed invalidi di guerra possono essere ammessi al concorso anche senza la presentazione del certificato di cui al precedente n. 1.

I feriti per la causa fascista e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti in originale o in copia autenticata da un Regio notaio e debitamente legalizzata, ovvero un certificato del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, che attesti che l'interessato è in possesso dei brevetti stessi. Gli orfani di guerra e dei caduti per la causa fascista, i figli degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa fascista dovranno dimostrare tale loro qualità mediante un certificato rilasciato in carta legale dalle autorità competenti; come pure mediante certificati rilasciati in carta legale dalle autorità competenti dovranno essere comprovati gli altri eventuali requisiti che danno titolo a preferenza ai sensi delle vigenti disposizioni;

12) elenco in carta libera, firmato dall'aspirante, di tutti i documenti presentati a corredo della domanda di ammissione al concorso.

Art. 3.

I documenti di cui ai numeri 1), 3), 4), 5), 6) e 7) dell'art. 2, debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che appartengono all'Amministrazione statale in qualità di impiegati di ruolo debbono produrre copia del loro stato di servizio civile, rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici, e sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del precedente articolo.

Gli aspiranti in servizio civile non di ruolo, che si trovino nelle condizioni prescritte dal 7° comma del n. 2 del precedente articolo, dovranno comprovare la loro qualità mediante certificato rilasciato in carta legale dalla competente Amministrazione.

Gli aspiranti non impiegati di ruolo che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 3 e 4 del precedente articolo, ove vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta civile, morale e politica.

Gli aspiranti ufficiali in servizio permanente effettivo della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale sono dispensati dalla presentazione dei certificati di cui ai numeri 3), 4) e 5) qualora producano un certificato, rilasciato su carta da bollo da L. 4 dalla autorità da cui dipendono, dal quale risulti che l'interessato è ufficiale della Milizia in servizio permanente effettivo.

Art. 4.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati presso le altre Amministrazioni. E' ammesso soltanto il riferimento a documenti che si trovino depositati, presso il disposto del 1° comma dell'art. 3 del presente decreto.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero delle corporazioni (Direzione generale sopraindicata), quale ne sia la causa, pure se non imputabile all'aspirante, come pure la mancanza od il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti prescritti, importano la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Il Ministro ha facoltà, a norma dell'art. 1, comma ultimo, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, di escludere, con decreto non motivato ed insindacabile, dall'ammissione al concorso, i candidati per i quali ritenga che sussistano motivi di incompatibilità con la qualità di impiegato dell'Ispettorato corporativo.

Art. 5.

Le prove scritte avranno luogo in Torino, Milano, Padova, Bologna, Roma, Cagliari, Napoli, Bari e Palermo, nei giorni che saranno fissati con successivo decreto del Ministro per le corporazioni.

Agli aspiranti ammessi al concorso sarà inviata lettera raccomandata con l'indicazione dei giorni fissati per gli esami scritti e dell'ora e dei locali in cui si svolgeranno.

L'assenza dagli esami sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Gli esami consteranno di cinque prove: quattro scritte ed una orale.

Le prove scritte consisteranno:

1) in una composizione italiana;

2) nella risoluzione di un problema di aritmetica elementare compresa la regola del tre composto;

3) in un saggio di dattilografia;

4) in un saggio di calligrafia.

Il voto per la calligrafia sarà dato sulle prove scritte di italiano e di aritmetica.

L'esame orale verterà su nozioni di ordinamento amministrativo del Regno; su nozioni di cultura fascista con particolare riguardo all'ordinamento corporativo; su elementi di geografia politica dell'Italia; sull'aritmetica elementare e su elementi di computisteria.

Art. 7.

Per lo svolgimento di ciascuna delle prime due prove scritte saranno assegnate ai candidati quattro ore, decorrenti dalla comunicazione del tema.

Il saggio di dattilografia avrà la durata massima di trenta minuti primi, ed è obbligatorio per esso l'uso della macchina Olivetti.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di almeno sette decimi, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto nella prova orale.

Art. 8.

I vincitori del concorso saranno collocati in graduatoria secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva.

A parità dei voti ed a parità dei requisiti preferenziali di cui alle vigenti disposizioni di legge, sarà considerato come titolo di preferenza il diploma di scuole sindacali riconosciuto dal Ministero delle corporazioni.

Art. 9.

La nomina dei vincitori ad alunno d'ordine nell'Ispettorato corporativo verrà fatta a titolo di prova per il periodo di sei mesi, prorogabile, a giudizio del competente Consiglio di amministrazione, di un ulteriore periodo di mesi sei.

Compiuto con buon esito il periodo di prova i vincitori suddetti saranno collocati nel grado 13°, gruppo *C*, del ruolo dell'Ispettorato corporativo.

Art. 10.

Sarà dichiarato dimissionario il vincitore che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non assuma servizio nel termine prefisso presso l'ufficio al quale sarà assegnato dal Ministero.

Art. 11.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per le corporazioni e sarà composta:

a) di un ispettore generale del ruolo dell'Ispettorato corporativo, presidente;

b) di due ispettori del ruolo predetto, di grado non inferiore al 7°;

c) di due delegati corporativi di grado non inferiore al 7°;

d) di un funzionario di gruppo *A*, di grado non inferiore al 7°

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 novembre 1938-XVII

Il Ministro: LANTINI

(279)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Diario delle prove scritte e grafiche dei concorsi a cattedre nei Regi istituti d'istruzione media classica, scientifica e magistrale, nei Regi istituti d'istruzione media tecnica, nelle Regie scuole e corsi secondari di avviamento professionale.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il decreto Ministeriale 20 ottobre 1938-XVI, pubblicato nel supplemento della *Gazzetta Ufficiale*, n. 242 del 21 ottobre 1938-XVI, col quale furono indetti i concorsi a cattedre nei Regi istituti di istruzione media classica, scientifica e magistrale, nelle Regie scuole e nei Regi istituti di istruzione media tecnica e nelle Regie scuole e nei Regi corsi secondari di avviamento professionale e i relativi esami di abilitazione;

Veduta la lettera dell'on. Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 8 gennaio 1939-XVII, n. 4991. 11.1.2.2/1.3.1;

Decreta:

Art. 1.

Il diario delle prove scritte e grafiche dei concorsi a cattedre nei Regi istituti d'istruzione media classica, scientifica e magistrale, nei Regi istituti d'iscrizione media tecnica, nelle Regie scuole e corsi secondari di avviamento professionale e relativi esami di abilitazione, banditi con il decreto Ministeriale citato, è stabilito come segue:

DATA g. m. a.	CLASSE	DISCIPLINE	PROVE
1-3-1939	VIIc	Traduzione lingua e letteratura slovena, 1° grado	Scritta
2-3-1939	VIIc	Composizione lingua e letteratura slovena, 1° grado	Scritta
3-3-1939	VIId	Traduzione lingua e letteratura spagnuola, 1° grado	Scritta
4-3-1939	VIId	Composizione lingua e letteratura spagnuola, 1° grado	Scritta
5-3-1939	VIIId	Traduzione lingua e letteratura spagnuola, 2° grado	Scritta
6-3-1939	VIIId	Composizione lingua e letteratura spagnuola 2° grado	Scritta
7-3-1939	A. III. T.	Traduzione lingua e letteratura spagnuola cattedre ruolo *B* (Istituto tecnico inferiore)	Scritta
8-3-1939	A. III. T.	Composizione lingua e letteratura spagnuola, cattedra ruolo *B* (Istituto tecnico inferiore)	Scritta
9-3-1939	VIIb	Traduzione lingua e letteratura inglese, 1° grado	Scritta
10-3-1939	VIIb	Composizione lingua e letteratura inglese, 1° grado	Scritta
11-3-1939	A.III.T.	Traduzione lingua e letteratura inglese, cattedre ruolo *B* (Istituto tecnico inferiore)	Scritta
12-3-1939	A.III.T.	Composizione lingua e letteratura inglese, cattedra ruolo *B* (Istituto tecnico inferiore)	Scritta
13-3-1939	VIIIb	Traduzione lingua e letteratura inglese, 2° grado	Scritta
14-3-1939	VIIIb	Composizione lingua e letteratura inglese, 2° grado	Scritta
15-3-1939	A.IV.T.	Traduzione lingua e letteratura inglese, cattedre ruolo *A* (Istituto tecnico superiore)	Scritta
16-3-1939	A.IV.T.	Composizione lingua e letteratura inglese, cattedre ruolo *A* (Istituto tecnico superiore)	Scritta
17-3-1939	I	Italiano, latino, storia e geografia	Scritta
18-3-1939	III	Lettere greche e latine	Scritta
20-3-1939	A.VI.T.	Matematica e fisica (ist. tecn. superiori)	Scritta
21-3-1939	II	Italiano, latino, greco, storia e geografia	Scritta
22-3-1939	B.II.T	Matematica (Istituto tecnico inferiore)	Scritta
24-3-1939	IV	Lettere italiane e storia	Scritta
25-3-1939	XV	Storia dell'Arte	Oralo
25-3-1939	V	Lettere italiane e (Tema in lingua italiana)	Scritta
26-3-1939	V	Latino e storia (Tema in lingua latina)	Scritta

DATA g. m. a.	CLASSE	DISCIPLINE	PROVE
27-3-1939	IX	Matematica ginnasi isolati	Scritta
28-3-1939	A.IX.T.	Disegno (Istituti tecnici)	Grafica
29-3-1839	D.II.T.	Chimica e industrie agrarie	Scritta
30-3-1939	D.I.T.	Scienze naturali, geografia e patologia vegetale	Scritta
31-3-1939	A.II.T.	Lettere italiane e storia	Scritta
1-4-1939	VI	Filosofia e storia	Scritta
2-4-1939	B.I.T.	Italiano, latino, storia, geografia e cultura fascista	Scritta
3-4-1939	XII	Disegno (Istituti magistrali e licei scientifici) .	Grafica
4-4-1939	L.II.T.	Storia e geografia negli Istituti nautici . . .	Scritta
5-4-1939	X	Matematica e fisica nei licei ed Istituti magistrali	Scritta
11-4-1939	I.Avv.	Italiano, storia, geografia e cultura fascista .	Scritta
12-4-1939	II.Avv.	Matematica, elementi di scienze fisiche e naturali, di merceologia e di igiene	Scritta
13-4-1939	III.Avv.	Contabilità, economia domestica, elementi di merceologia e disegno professionale	Scritta
14-4-1939	III.Avv.	Contabilità, economia domestica, elementi di merceologia e disegno professionale	Grafica
15-4-1939	XVII.Avv.	Esercitazioni pratiche del tipo industr. femminile	Scritta
16-4-1939	XVII.Avv.	Esercitazioni pratiche del tipo industr. femminile	Grafica
17-4-1939	XVII.Avv.	Esercitazioni pratiche del tipo industr. femminile	Pratica
18-4-1939	A.I.T.	Italiano, storia, geografia e cultura fascista .	Scritta
19-4-1939	E.I.T.	Matematica, fisica e chimica	Scritta
20-4-1939	XIII	Musica e canto	Scritta
22-4-1939	XIV	Maestra giardiniera	Scritta
23-4-1939	XI	Scienze naturali, chimca e geografia	Orale
24-4-1939	VIIª	Traduzione lingua e letter. francese 1° grado .	Scritta
25-4-1939	VIIª	Composizione lingua e letter. francese 1° grado	Scritta
26-4-1939	A.III.T.	Traduzione lingua e letteratura francese cattedre ruolo *B* (Istituto tecnico inferiore)	Scritta
27-4-1939	A.III.T.	Composizone lingua e letteratura francese cattedre ruolo *B* (Istituto tecnico inferiore)	Scritta
28-4-1939	VIIIª	Traduzione lingua e letter. francese 2° grado .	Scritta
29-4-1939	VIIIª	Composizione lingua e letter. francese 2° grado	Scritta
30-4-1939	A.IV.T.	Traduzione lingua e letteratura francese cattedre ruolo *A* (Istituto tecnico superiore)	Scritta
1-5-1939	A.IV.T.	Composizione lingua e letteratura francese cattedre ruolo *A* (Istituto tecnico superiore)	Scritta
2-5-1939	VII°	Traduzione lingua e letter. tedesca 1° grado .	Scritta
3-5-1939	VII°	Composizione lingua e letter. tedesca 1° grado	Scritta
4-5-1939	A.III.T.	Traduzione lingua e letteratura tedesca cattedre ruolo *B* (Istituto tecnico inferiore)	Scritta
5-5-1939	A.III.T.	Composizione lingua e letteratura tedesca cattedre ruolo *B* (Istituto tecnico inferiore)	Scritta
6-5-1939	VIII°	Traduzione lingua e letter. tedesca 2° grado .	Scritta
7-5-1939	VIII°	Composizione lingua e letter. tedesca 2° grado	Scritta
8-5-1939	X.Avv.	Materie di tecnica agraria (corsi second. avv.)	Scritta
9-5-1939	X.Avv.	Materie di tecnica agraria (corsi second. avv.)	Grafica
10-5-1939	XV.Avv.	Istruttore pratico agrario nelle Regie Scuole di avviamento	Scritta
11-5-1939	XI.Avv.	Materie tecniche tipo industriale nei Regi corsi di avviamento	Scritta
12-5-1939	XI.Avv.	Materie tecniche tipo industriale nei Regi corsi di avviamento	Grafica
13-5-1939	XVI.Avv.	Istruttore pratico industriale nelle Regie scuole di avviamento	Scritta
14-5-1939	XVI.Avv.	Istruttore pratico industriale nelle Regie scuole di avviamento	Grafica
13-5-1939	V. Avv.	Direzione con insegnamento di materie tecniche tipo industriale artigiano nelle Regie scuole di avviamento	Scritta
14-5-1939	V. Avv.	Direzione con insegnamento di materie tecniche tipo industriale artigiano nelle Regie scuole di avviamento	Scritta
15-5-1939	C.I.T.	Scienze fisiche e naturali e industrie agrarie .	Scritta
15-5-1939	VI. Avv.	Direzione con insegnamento di materie tecniche di tipo commerciale nelle Regie scuole di avviamento	Scritta
16-5-1939	IV. Avv.	Direzione con insegnamento di materie tecniche del tipo agrario	Scritta
17-5-1939	IV. Avv.	Direzione con insegnamento di materie tecniche del tipo agrario	Grafica
19-5-1939	D. IV. T.	Agricoltura	Scritta
20-5-1939	D. IV. T.	Agricoltura	Scritta
21-5-1939	E. II. T.	Elettrotecnica	Scritta

DATA g. m. a.	CLASSE	DISCIPLINE	PROVE
22-5-1939	E.IV.T.	Meccanica e disegno professionale	Scritta
23-5-1939	E.IV.T.	Meccanica e disegno professionale	Grafica
25-5-1939	F.I.T.	Fisica	Scritta
26-5-1939	F.V.T.	Meccanica, macchine, disegno relativo	Scritta
27-5-1939	F.V.T.	Meccanica, macchine, disegno relativo	Grafica
28-5-1939	F.X.T.	Tecnologia meccanica e laboratorio	Scritta
29-5-1939	F.XI.T.	Topografia e costruzioni	Scritta
30-5-1939	F.XI.T.	Topografia e costruzioni	Grafica
31-5-1939	F.III.T.	Elettrotecnica e laboratorio	Scritta
1-6-1939	F.VI.T.	Disegno tecnico	Scritta
2-6-1939	F.VI.T.	Disegno tecnico	Grafica
3-6-1939	F.IX.T.	Chimica industriale e tintoria e laboratorio	Scritta
5-6 1939	F.IV.T.	Radiotecnica e laboratorio	Scritta
6-6-1939	L.V.T.	Attrezzatura e manovra	Scritta
7-6-1939	L.III.T.	Fisica elementi di chimica e macchine	Scritta
9-6-1939	L.VI.T.	Macchine marine e disegno	Scritta
10-6-1939	L.VI.T.	Macchine marine e disegno	Grafica
11-6-1939	D.V.T.	Economia ed estimo rurale	Scritta
12-6-1939	D.V.T.	Economia ed estimo rurale	Scritta
13-6-1939	D.XIV.T.	Topografia costruzioni rurali e meccanica agraria	Scritta
14-6-1939	D.XIV.T.	Topografia costruzioni rurali e meccanica agraria	Grafica
15-6-1939	E.VIII.T.	Tecnologia e disegno professionale	Scritta
16-6-1939	E.VIII.T.	Tecnologia e disegno professionale	Grafica
17-6-1939	F.VII.T.	Aerotecnica	Scritta
18-6-1939	F.VII.T.	Aerotecnica	Grafica
19-6-1939	F.VIII.T.	Chimica e laboratorio	Scritta
20-6-1939	H.IV.T.	Materie giuridiche ed economiche	Scritta
21-6-1939	H.IV.T.	Materie giuridiche ed economiche	Scritta
22-6-1939	M.I.T.	Matematica, nozioni di contabilità, scienze naturali, merceologia	Scritta
23-6-1939	M.II.T.	Disegno, nozioni di storia dell'arte	Grafica
24-6-1939	M.II.T.	Disegno, nozioni di storia dell'arte	Grafica
25-6-1939	A.VIII.T.	Scienze e merceologia	Pratica
26-6-1939	E.X.T.	Tecnologia, elementi di costruzioni, disegno professionale	Grafica
27-6-1939	C.VI.T.	Agraria e zootecnia	Scritta
28-6-1939	E.III.T.	Elettrotecnica e radiotecnica	Scritta
30-6-1939	E.IX.T.	Disegno professionale e tecnologia del legno	Scritto-grafica
1-7-1939	F.II.T.	Fisica ed elettrotecnica	Scritta
2-7-1939	G.I.T.	Comuputisteria e pratica commerciale	Scritta
3-7-1939	F.XIII.T.	Disegno di proiezioni e forme architettoniche	Grafica
4-7-1939	F.XIII.F.	Disegno di proiezioni e forme architettoniche	Grafica
5-7-1939	H.I.T.	Scienze naturali e geografia generale ed economica	Scritta
6-7-1939	N.IV.T.	Economia domestica, igiene	Scritta
7-7-1939	N.IV.T.	Economia domestica, igiene	Pratica
7-7-1939	F.XV.T.	Composizione, analisi, disegno e fabbricazione dei tessuti	Scritta
8-7-1939	F.XV.T.	Composizione, analisi, disegno e fabbricazione dei tessuti	Grafica
9-7-1939	F.XV.T.	Agronomia ed estimo	Scritta
10-7-1939	I.I.T.	Agronomia ed estimo	Scritta
11-7-1939	I.I.T.	Tecnologia della filatura e della tessitura	Scritta
12-7-1939	H.III.T.	Ragioneria e tecnica commerciale	Scritta
13-7-1939	I.II.T.	Topografia	Scritta
14-7-1939	I.II.T.	Topografia	Grafica
15-7-1939	F.XIV.T.	Disegno ornamentale tessile	Grafica

Art. 2.

I candidati ai concorsi-esami di Stato, per i quali è prescritta la prova scritta o grafica, in mancanza di comunicazione di esclusione, dovranno intervenire alle prove di esame, nei giorni indicati nel presente diario e nelle sedi da loro scelte, qualora trattasi di prove scritte o grafiche le quali avranno luogo in più sedi, o in Roma qualora trattasi di prove le quali si svolgeranno soltanto in questa sede, senza attendere alcun speciale preavviso od invito da questo Ministero.

I candidati ai concorsi-esami di Stato per i quali è prescritta la sola prova orale o la prova pratica, saranno chiamati a gruppi con invito personale che porterà anche l'indicazione del giorno e del luogo in cui dovranno presentarsi.

Roma, addì 20 gennaio 1939-XVII

Il Ministro: BOTTAI

(341)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - C. C.